

esso corrisponde al voto della Camera, rinuncio alla parola, e lo accetto.

PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento, sorga.

(È approvato.)

Voci. A domani!

La tornata è chiusa alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno;

2° Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi. — Presentazione di petizioni. — Seguito della discussione del progetto di legge con cui si autorizza il Governo a promulgare alcuni codici e leggi per l'unificazione legislativa del Regno — Aggiunta del deputato Mureddu all'articolo 2, ritirata dopo dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia e dei culti, Vacca — Approvazione dell'ultima parte dell'articolo 2°, e del 3° con aggiunta — Dichiarazione del relatore Pisanelli sul 4°, riguardante la facoltà di mutare le circoscrizioni giudiziarie — Emendamenti del deputato Mancini — Opposizione del deputato La Porta — Proposizioni dei deputati Borgatti, Castagnola e Melchiorre — Osservazioni dei deputati Michelini, Sanguinetti, Biancheri, De Filippo, Leardi, Berteà, e del ministro. — Presentazione di un'aggiunta alla proposta di legge sugli ademprivi in Sardegna. — Reiezione della proposta Melchiorre ed approvazione della 1ª parte dell'articolo 4 — Aggiunta del deputato De Filippo combattuta dal deputato Michelini, e dal ministro, ritirata — Approvazione dell'articolo con emendamenti dei deputati Mancini e Biancheri — Emendamento del deputato Bruno — Riforma dell'articolo 5° dalla Commissione concernente l'istituzione ed il numero delle Corti di cassazione, delle Corti d'appello e dei tribunali in terza istanza — Considerazioni e proposte dei deputati Panattoni, Mari e Mosca. — Domanda del deputato Boggio circa lo schema di legge per il conferimento di una medaglia commemorativa delle campagne del 1848 e 1849, e dichiarazione del ministro della guerra, Petitti.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

TENCA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10498. I sindaci e parecchi abitanti dei comuni di Longane e di Proserpio, associandosi al voto generalmente espresso dalla nazione, chiedono l'abolizione della pena capitale e la soppressione di tutti gli ordini religiosi.

10499. Altri abitanti di Milano sollecitano il Parlamento perchè voti nella corrente Sessione la soppressione delle corporazioni monastiche e l'incameramento dei beni ecclesiastici.

10500. Mille duecento notabili di Valdinievole, in provincia di Lucca, ricorrono alla Camera perchè voglia abolire la pena di morte e sopprimere le comunità religiose, volgandone i beni a stromento di benessere e di civiltà.

10501. La Giunta municipale di Sant'Angelo in Vado espone che quel comune, per le nuove imposte, non si troverebbe più in grado di provvedere all'istruzione pubblica, e chiede perciò che i fondi del seminario vengano passati al municipio ond'essere destinati a tale importante oggetto.

10502. Il prefetto di Girgenti rassegna alla Camera una deliberazione di quella deputazione provinciale, colla quale si domanda la soppressione, senza eccezione, delle corporazioni religiose della provincia.

10503. Il Consiglio municipale di Potenza, mentre appoggia la soppressione delle corporazioni religiose, riserva i suoi diritti sopra i beni ecclesiastici siti in quel comune, e si offre di provvedere coi medesimi alle spese del culto.

10504. Parecchi rettori di cappellanie laicali e patroni di benefici ecclesiastici nei comuni di Caldarola, Rubbiano, Montalto, Montalbaddo, Cingoli, Ferino, Castignano e Città di Castello, provincie ex-pontificie,

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

implorano il Parlamento perchè nel discutere il progetto di riordinamento dell'asse ecclesiastico voglia prendere in considerazione i loro speciali e particolari diritti.

10505. Della Piane ed altri quattordici notai della città di Genova domandano che venga introdotto nel Codice civile il sistema dell'atto pubblico nelle obbligazioni ed alienazioni delle proprietà immobiliari.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

Il signor Palmieri Filoteo, da Firenze — Un volume intitolato: *Considerazioni sulla pena di morte*, una copia;

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Messina — Reclamo al Governo ed al Parlamento sul progetto di legge per l'abolizione delle città franche, copie 50;

La signora Mozzoni Anna Maria, da Milano — Opuscolo intitolato: *La donna in faccia al progetto del nuovo Codice civile italiano*, copie 200;

L'avvocato Cimino, direttore proprietario del giornale *Delle Alpi, degli Appennini e dei Vulcani*, primo numero del giornale medesimo, una copia;

Perrero Antonio — Carme intitolato: *Voti e speranze di un solitario torinese*, una copia.

MACCHI. Alle tante petizioni che ho già presentate per sollecitare il Parlamento a provvedere all'abolizione della pena di morte ed alla soppressione delle corporazioni religiose, ho l'onore di aggiungere oggi un'altra mandatami dalla società di Francavilla Fontana, la quale, in apposita riunione, ha deliberato di mandare una petizione al Parlamento, appunto per chiedere, a nome del progresso e della civiltà, che vengano una volta aboliti questi avanzi dell'antica barbarie.

Prego quindi la Presidenza di volerla inviare alla Commissione incaricata dell'esame dei rispettivi progetti di legge.

BRIGANTI-BELLINI G. Per incarico avuto dalla città e provincia di Macerata, ho l'onore di presentare alla Camera parecchi esemplari di una risposta alla petizione sulla Corte d'appello, presentata pochi giorni sono dall'onorevole Ninchi.

In questa risposta sono sviluppate le molte e gravi ragioni militanti a favore della città di Macerata per eccitare il Governo a preferirla come sede della Corte d'appello.

PRESIDENTE. Sarà mandata alla Commissione.

BRIGANTI-BELLINI B. Chiedo che siano trasmesse alla Commissione sulla legge dell'asse ecclesiastico le petizioni notate sotto il numero 10504, firmate da 157 cittadini di Città di Castello, Fabriano, Fermo, Castignano, Montalto, Caldarola, Cingoli e Montalbado, delle provincie già pontificie, nelle quali si domanda che venga riparato l'errore deplorabile commesso per ignoranza di alcuni fatti sulle disposizioni relative alle

cappellanie laicali, che fanno subire una vera ingiustizia ai privati cittadini.

Siccome la Camera già altra volta sulla mia mozione si mostrò persuasa di ciò e diede ragione ai petenti sospendendo gli effetti funesti di quelle disposizioni, e siccome il Governo e le Commissioni che ebbero a riferire su quest'oggetto dimostrarono di voler togliere le ingiuste disposizioni fino ad un certo limite, così io mi lusingo che la Camera vorrà far sì, nella prossima discussione, che questa giustizia si ottenga intera.

PRESIDENTE. Saranno trasmesse alla Commissione dell'asse ecclesiastico.

Il deputato Corinaldi per motivi di salute chiede un congedo di giorni otto.

(È accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROMULGAZIONE DI ALCUNI CODICI E LEGGI PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA DEL REGNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno.

Ricorderà la Camera come fattasi ieri la discussione sull'articolo 2°, siasi votato e adottato l'emendamento proposto dagli onorevoli Mancini e Panattoni.

Ora la parola spetta all'onorevole deputato Mureddu per svolgere il suo emendamento del tenore seguente:

« Avrà inoltre facoltà di modificare la legge sull'ordinamento giudiziario di cui al numero 2°, nel senso che meglio corrisponda alle esigenze dello Stato, alle garanzie dello Statuto, all'indipendenza dei magistrati, alle condizioni economiche dello Stato. »

Il deputato Mureddu ha facoltà di parlare.

MUREDDU. Prego anzitutto il signor presidente di voler rettificare un errore di stampa occorso nel mio emendamento. Ov'è scritto: « la legge sull'ordinamento giudiziario di cui all'articolo 2° » si dee dire: « di cui al paragrafo 5° dell'articolo primo. »

PRESIDENTE. Sta bene.

MUREDDU. Signori, la Camera mi vorrà essere indulgente, se pel debito mio di deputato non ho potuto dispensarmi dal fare udire la mia parola in una questione che, secondo me, non è stata trattata radicalmente da alcuno degli oratori che mi precedettero, e parlarono così bene della materia legale. Se avessi potuto, avrei voluto rispondere compiacentemente all'interpellanza fattami ieri dall'onorevole presidente, ma posto tra un atto di compiacenza e il debito del mio mandato, la scelta non poteva essere dubbia.

Io molto esitai nullameno per determinarmi a svolgere il mio emendamento. Confesso il vero che ancora io sono esitante, perchè dopo aver udito così valenti oratori, sicuramente penso che l'esposizione mia, di-

sadorna quale sarà per riuscire, diventa sempre più difficile. La mia posizione poi è altresì grave, o signori, perchè io debbo venire a parlarvi della magistratura; e confesso che quando parlo di questa veneranda istituzione dello Stato mi sento compreso da tale rispetto, da tale riverenza, che non trovo parole abbastanza degne per mandare da questa tribuna un saluto a quel potere che nel suo sublime sacerdozio continuamente si affatica con noi a far sempre migliore la società e a dirigerla per le vie della civiltà e della giustizia a' suoi più grandi destini.

Io vi ho inteso a parlare delle cose legali, e fino a questo giorno io vi ammirai. Voi, onorevoli colleghi, ne avete parlato assai bene, e tanto che, dico il vero, riconobbi nei vostri discorsi che siete figli non degeneri di quel popolo che altra volta fu legislatore al mondo.

Ma, o signori, a fronte di queste belle dottrine che avete svolte, per cui io intesi l'onorevole Pisanelli a tradurre in diritto storico quella storia del diritto che l'onorevole Cantù e l'onorevole D'Ondes-Reggio erano venuti citando innanzi a noi, a che serve che quella storia del diritto siasi cercato di concretare in formole precise di diritto che debbano servire poi di norma per gl'interessi pubblici e privati della nazione, per garanzia dei cittadini, se noi dopo questo lavoro non abbiamo una magistratura nelle cui mani affidare degnamente tanto studio e tanta sapienza? Sarebbe questa opera vana, o signori, quando noi fidassimo anzitutto in una magistratura la quale non fosse all'altezza della sua missione, non fosse libera da ogni pregiudizio inappuntabile ed indipendente, che potesse mai essere soggiogata nè da passioni, nè da qualsiasi altra cosa che possa diminuire la serenità del suo giudizio.

Io amerei meglio di non avere alcun Codice con una buona magistratura, che il miglior Codice del mondo sotto una magistratura insufficiente.

Ora è pur questo che io temo; e per parlarvene in qualche parte, mentre sarò brevissimo e mi atterrò solamente alla costituzione radicale politica della nostra magistratura, comincio ad analizzare il modo onde è costituita, e come dessa è formata.

Essa nasce, o signori, secondo il concetto della legge dell'organamento giudiziario, da una ingiusta, irragionevole ed illogica separazione che si è voluto fare della carriera giudicante da quella del Pubblico Ministero, facendola camminare di pari passo con egual grado e stipendio in una linea retta che mai s'incontra in rapporti di affinità e di simpatia.

Voi dite che norma dello scegliere i membri del Pubblico Ministero sia quella di *certe speciali attitudini, di certe non so quali condizioni migliori*, per la quale alcuni meritano la preferenza di far parte del Ministero Pubblico; con questo, permettetemi che lo dica, voi avete umiliata la magistratura, le avete data la patente di cosa che io non voglio pronunziare, perchè voi avete designato certi uomini come perfetti a paragone degli altri. Questo mi basta, o signori, per riconoscere un vizio nella presente organizzazione; io

so bene che il ministro guardasigilli sentirà grave quest'accusa, ed io protesto però che non è diretta a lui, egregio magistrato, che io stimo grandemente. Egli non ebbe parte alla compilazione di quella legge, che fu fatta ai tempi dei pieni poteri, ma io guardo agli effetti ed al senso delle cose, e dico la verità: siamo ridotti al punto che quando si parla con qualche persona che abbia un diritto a far valere dinanzi ai magistrati ed egli dica avere sicura la sua ragione, viene subito dietro la risposta: non basta aver ragione, bisogna trovare chi ve la faccia. Per dolorosa esperienza, o signori, io temo, e temo molto, che fra qualche anno la nostra magistratura esista di nome, ma che, cercandola, non la si possa ritrovare.

Come invece, signori, abbiamo costituito il Pubblico Ministero?

Il Pubblico Ministero non si presenta più davanti ai magistrati come solo rappresentante della società offesa nei giudizi penali, come colui che succede al diritto che hanno i cittadini di rivendicare, di denunciare le offese ricevute, no, esso vi si presenta armato di doppio potere, minaccioso in faccia all'interesse pubblico e all'interesse privato, esso invade tutti i diritti della società, comparisce fin anco nei giudizi civili, spesse volte non è che nocivo alla causa della giustizia, e nei giudizi civili io credo inutile affatto la sua presenza. Vi si presenta istromento di complicazione e fallacia in tutte le competenze del Governo, egli è insomma chiamato a tutti i consulti e a tutti i pareri, in ogni cosa egli ha ingerenza, e questa ingerenza molte volte superflua, il più delle volte pregiudicata ed erronea. Gli uomini di professione, o quelli che studiano sull'andamento delle cose della società, hanno sperimentato quanto possa esser nocivo allo stesso Governo.

Ma io dirò qualche cosa di più. Io voglio dirvi che la magistratura stessa lo vede sempre con diffidenza dopo che l'avete sottratto alla sua dipendenza facendolo eguale alla medesima in grado e nello stipendio per costituirlo solo istromento della volontà governativa senza neppure la prerogativa della inamovibilità.

Quella nobile magistratura giudicante, giustamente ne è gelosa, perchè non potrebbe veder turbate le sue funzioni da questi agenti confidenziali del potere esecutivo, essa che è un potere distinto ed autonomo; e io non conosco altro potere giudiziario all'infuori di quel potere sovrano che da questo corpo si esercita quello che emana dal re, quel potere che distribuisce la giustizia ed al quale nessuno si può imporre.

Io non posso riconoscere nel Pubblico Ministero un potere accusatore; io riconosco un diritto di accusare. Quel diritto che prima risiedeva nei cittadini, ora voi lo avete consegnato in mano ad un agente invasore che esercita le funzioni governative, e che rappresenta in faccia ai magistrati, per le sue attribuzioni, lo stesso ministro guardasigilli! E non solo egli esercita le funzioni di pubblico accusatore, egli esercita anche le funzioni del potere esecutivo, inquantochè dispone deg-

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

avanzamenti, delle nomine, di tutte le proposte della magistratura giudicante. Egli vi si presenta minaccioso inquantochè egli promuove le istanze contro i magistrati; e sapete talvolta per quali cause? Prendete le disposizioni dell'articolo 108 della legge sull'ordinamento giudiziario, e voi vedete che ha la facoltà di proporre un'istanza contro un magistrato anche in quei casi in cui per soli venti giorni all'anno si sia trovato assente dal tribunale, quando anche questi giorni non sieno continuati.

Ora domando io, se si ravvisi più quell'indipendenza concessa dallo Statuto, quando un magistrato deve star sempre colla tessera in mano, acciocchè il Pubblico Ministero non segni un giorno di più nella sua vita di quelli che il solo accidente può togliere al suo ministero e che si trovi mancante!

Io dopo ciò non avrei il coraggio di presentarvi il caso in cui il potere esecutivo per una ragione politica venga ad essere interessato davanti ai tribunali, voi mi avete già compreso abbastanza. Mi direte che questi casi non saranno facili fra noi per il conosciuto patriottismo e per molte nobili doti dei funzionari del Pubblico Ministero, ma noi, come legislatori, non dobbiamo guardare ai casi che avvengono, ma a quelli che possono avvenire. Io ho preso per sistema di evitare ogni attrito. Molte cose potrei dirvi per comprovarvi il mio assunto: ma io andrò a cercarne nel mondo che fu, per lasciare in pace il mondo presente, ed in quel mondo passato e presso i Romani, per esempio, io vi citerò alcuni argomenti di assimilazione.

Da alcune leggi che ci hanno tramandato noi vediamo che il Pubblico Ministero dei Romani, ogniqualevolta si trattava di fare l'interesse del fisco, allora egli estendeva le sue attribuzioni, e quando si trattava d'interesse privato, allora le restringeva. Per esempio la legge *Julia judiciorum publicorum*, la legge *Julia majestatis* che per certi casi di privato interesse permetteva solo l'accusa da determinate persone, in altri casi in cui vi era il fisco interessato vi chiamava le femmine, i minori ed anche le persone infami, ed estendeva così le attribuzioni del fisco nel suo solo interesse.

Dunque vedete come il potere, quando collida colla magistratura, e quando vi abbia un proprio interesse, sia sempre pericoloso e cerchi di estendere le sue attribuzioni a danno della libertà, a danno delle popolazioni.

Io con questo voglio dirvi, o signori, che la costituzione del Pubblico Ministero, quale attualmente si trova ordinata dalla legge che cade in discorso, si è allontanata grandemente dalla sua prima costituzione.

Che cosa è, signori, il diritto del Pubblico Ministero, se non se quel diritto che aveva il cittadino, di portare l'accusa contro coloro dai quali aveva ricevuto un'offesa? Se guardiamo infatti al diritto romano, non vi troviamo esempio di Pubblico Ministero costituito sino al secolo VII, e solo nel secolo XIII vediamo che si è incominciato ad investirsi un pubblico funzionario del diritto di accusare, creandolo così successore nel diritto dei cittadini.

Ma come si trova oggi costituito, anche nel nome lo avete snaturato, togliendogli il nome generico di Pubblico Ministero, poichè voi lo chiamate procuratore generale del Re. Con questo titolo, signori, egli si denomina dalla specie e non dal genere, che è più proprio, ed è quello di Pubblico Ministero, che vi esprime appunto la rappresentanza del cittadino e della società offesa nei giudizi penali; ma il procuratore del Re è altra cosa. I procuratori del Re esistevano da lunga data presso i tribunali dei Franchi e presso i tribunali germanici, i tribunali del Re e dei comuni; ma quali erano le incumbenze dei procuratori del Re? Queste incumbenze non erano altre se non quelle di esigere le ammende e le multe che spettavano all'erario! Ora voi avete tanto innalzato questo procuratore del Re, da renderlo minaccioso, con egual grado ed eguale stipendio, in faccia al magistrato giudicante.

Io credo veramente che si sia perduto il vero concetto della cosa, perchè non posso concepire quest'assurdo, che colui che è succeduto ai cittadini nella facoltà di accusare possa essere allo stesso tempo il rappresentante o procuratore regio, cioè di colui dal quale emana la giustizia, perchè con tale sistema viene la parte a confondersi col giudice istesso.

Ma dopo avervi esposto, o signori, quale è in fatto la posizione della magistratura, e come sia ordinata tanto l'accusa, come la potestà di giudicare, io vengo per applicazione a dirvi quali siano le influenze che esercita e quali le conseguenze.

Non c'è dubbio, o signori, che quando voi mi presentate un pubblico accusatore investito di tali poteri, la magistratura quasi tremante si trova vicino ad esso umiliata, la magistratura non lavora per altro se non per compiere il suo dovere, mentre la magistratura italiana, come risulta dalle sue tradizioni, altre volte ha fatto più del proprio dovere.

Se poi, o signori, andiamo ad esaminare l'utile che possa prestare, io non vedo altro risultato se non quello d'essere d'impaccio alla stessa amministrazione della giustizia.

Voi avete dotato questo pubblico funzionario d'uno stipendio eguale a quello della magistratura, mentre altra volta noi avevamo il Pubblico Ministero che aveva stipendio minore, e nondimeno, o signori, a confessione di tutti quanti sono pratici delle cose del foro, si è sempre riconosciuto che il servizio allora era fatto più perfettamente che oggi. Oggi potrete dire che è bene organizzato; ma sapete perchè? Perchè nessuno osa invigilare sugli atti del Pubblico Ministero, perchè la magistratura riverente bisogna che si acquieti anche alle assurde esigenze.

Voi avete stabilito anche il procuratore generale del Re, e l'avete eguagliato al primo presidente; voi gli avete dato uno stipendio di 12,000 lire che non istà in rapporto con quello de'suoi colleghi, di cui sono solo primi fra eguali. Ma che necessità c'era, o signori, di stabilire quest'aumento di stipendio? Era forse esuberante la ricchezza nelle casse dello Stato?

Voi tutti sapete quali sieno le nostre condizioni finanziarie.

Quindi, sotto questo punto, io consiglierei il guardasigilli a servirsi della facoltà della quale si servi molte volte, di nominare, cioè, dei reggenti. Un primo sostituto dell'ufficio generale non potrebbe disimpegnare egualmente quelle funzioni che vengono disimpegnate dal capo d'ufficio? Ed in che modo sono disimpegnate? Lo stesso ministro molte volte resta vittima dei lavori mal fatti. Io dichiaro che ad eccezione di certe capacità singolari, del resto molti difetti si trovano in molti di questi capi d'ufficio, che possono essere grandi raggiratori, ma non sono al certo grandi giureconsulti.

Esposte in questo modo codeste vedute generali, io mi permetterò adesso di sottoporre alla Camera un mio concetto col quale penso che si potrebbe portar rimedio a tutti codesti inconvenienti.

A me pare, o signori, che quando si volesse seriamente far rientrare l'azione del Pubblico Ministero nella sua sfera primitiva, nelle sue attribuzioni, e ridurla alla sua vera indole, si farebbe un gran miglioramento nella magistratura, un grande utile al pubblico, un'economia considerevole alle finanze.

Io voglio dire che la carriera del Pubblico Ministero non debba essere uguale alla magistratura, ma debba essere un gradino per giungere a quella dignità.

Che queste idee non siano solo mie, ma di uomini distinti, ve lo proverò dandovi lettura di un brano di relazione fatta di questa legge dall'onorevole deputato Mari e presentata alla Camera nel 6 luglio 1864:

« Giureconsulti egregi hanno manifestato il desiderio che si modifichi la istituzione del Pubblico Ministero: la dicono animata da uno spirito di diffidenza contro i magistrati giudicanti e avere introdotto nell'ordine giudiziario un antagonismo funesto all'amministrazione della giustizia. Certo è che la immodica spesa di questa istituzione può ridursi, e non poco, limitando le attribuzioni del Pubblico Ministero a rappresentare la società offesa nei giudizi penali e a dimandare la nomina dei tutori e curatori. Non è necessario il suo intervento nei giudizi civili, vi rimane il più delle volte muto spettatore. Nè varrebbe allegare il bisogno di difendere i diritti dello Stato e delle persone privilegiate. Prima che si addentrino in una lite i loro diritti devono essere esaminati dalle autorità da cui dipendono; e comparsi in giudizio vi hanno i loro difensori. Il Pubblico Ministero, libero come è e deve essere nelle sue convinzioni, anzichè tutelarli, alcune volte li avversa. »

Da questo vedete come non vi abbia espresso una opinione che mi sia personale, ma che questa opinione, quantunque non ventilata altra volta in questa Camera, è però divisa da egregi giureconsulti.

Io ritengo che voi fareste opera degnissima svincolando affatto la magistratura da ogni ingerenza governativa, lasciando alla medesima l'organizzazione di sé stessa. Egli è certo che il suo personale sarebbe assai meglio costituito dopo discusse le nomine nel corpo col-

legiale delle rispettive Corti d'appello; non si avrebbe almeno lo scandalo di veder prevalere il più delle volte la passione, il capriccio, o l'ignoranza di un solo uomo; dappoichè voi non avete mai assicurata la buona scelta dei funzionari nè dalle differenze e gelosie che insorgono tra il presidente e procuratore generale, nè dalla collusione e patteggiamento di entrambi, e voi potreste diminuire nel Ministero un maggior numero di inutili impiegati.

Io spero quindi che la Camera, persuasa di questi inconvenienti che brevemente ho accennato, vorrà accogliere il mio emendamento, e spero che il ministro guardasigilli, disposto come si mostrò ieri ad accettare tutte quelle facoltà che gli avrebbero resa facile l'unificazione delle leggi e dei Codici, e la coordinazione tra loro coi principii fondamentali che regolano lo Statuto, vorrà anche egli interessarsi di questa materia per rispetto ai diritti dei cittadini, all'indipendenza della magistratura e pel miglioramento delle finanze.

Io mi rivolgo a quella eletta parte della Camera (*Rivolgendosi a sinistra*) nei cui generosi propositi trovano sempre il loro appoggio i principii sui quali stanno saldi i diritti e la libertà dei cittadini e l'indipendenza dei loro magistrati, e più specialmente confido nella parte alla quale mi onoro di appartenere (*Rivolto a destra*) di vedermi da essa acconsentito il suo primo appoggio in vista di quei principii moderatori che ha sempre propugnato, per cui essa è solita tenere le istituzioni dello Stato incolumi da ogni usurpazione del potere, richiamandole alla loro purezza ed integrità. Ed io credo, signori, che se gli antichi scrittori di mitologia hanno dipinto altre volte la Giustizia bendata per indicare che non conosceva le persone verso cui andava ad inclinarsi la sua bilancia, voi non permetterete che la magistratura italiana venga dai novelli pittori rappresentata colla benda sugli occhi, sì: ma solo perchè si abbia a dire di essa che non sa quanto si fa.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Se ho bene udito i rilievi che ha presentato l'onorevole Mureddu, pare che egli si sia limitato a esporre talune censure esprimendo anche dei desideri. Se dunque egli si tiene in questi limiti, io non ho difficoltà di dichiarare che se ne terrà il debito conto. Ma se egli persistesse per avventura nella proposta di un articolo di aggiunta, io non potrei accettarlo; tanto più che i termini in cui esso è formulato riuscirebbero ad una censura delle basi ammesse dall'ordinamento giudiziario, e la Camera comprende benissimo che sotto questo punto di vista io non potrei certamente accettarlo.

MUREDDU. Compiacendo al ministro, io prendo atto delle dichiarazioni da lui fatte, e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora non rimane che di mettere ai voti l'ultimo periodo dell'articolo 2 del progetto della Commissione e del Ministero, il quale ultimo periodo forma, insieme all'emendamento Panattoni e Mancini di già approvato, il complemento dell'articolo stesso.

Quest'ultimo periodo consiste in questo:

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

« Avrà pure facoltà di fare, per decreto reale, le disposizioni transitorie e quelle altre che sono necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime. »

Chi intende approvare questo periodo si alzi.

(La Camera approva).

Metto a partito l'intero articolo 2.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 3:

« Il Codice civile e di procedura civile andranno in osservanza nel 1° gennaio 1866, e tra la pubblicazione di detti Codici e la loro esecuzione dovrà correre uno spazio di tempo non minore di mesi sei. »

Annuncio alla Camera che il Ministero e la Commissione proporrebbero a questo articolo 3 la seguente aggiunta:

« Con reale decreto sarà stabilita l'epoca nella quale andranno in osservanza le altre leggi indicate nell'articolo 1. »

Imperocchè si è avvertito che, mentre in quest'articolo 3 si provvedeva intorno all'epoca in cui sarebbero andati in osservanza il Codice civile ed il Codice di procedura civile, non si era provveduto egualmente intorno all'epoca in cui sarebbero messe in osservanza le altre leggi di cui all'articolo 1. Tale è lo scopo dell'aggiunta.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Sull'articolo 3 mi permetterò di rivolgere un'osservazione alla Commissione.

Essa ha creduto di prefinire un periodo di sei mesi tra l'attuazione e la promulgazione del Codice civile e del Codice di procedura civile. Ora questo periodo pare a me sia un po' troppo lungo, imperocchè, serbandolo questo termine come sta, è evidente che il Ministero si troverebbe costretto dalla necessità di pubblicare in questo intervallo il Codice civile e il Codice di procedura civile. Mi pare che sia insufficiente questo intervallo, tanto più che la Camera apprezzerà le condizioni anormali in cui si trova il Governo pel trasferimento della capitale, e non so come si potesse facilmente attendere a questa pubblicazione.

Perciò, se la Commissione non dissentisse, la preghe- rei di raccorciare alquanto questo termine di mesi sei.

PISANELLI, relatore. Noi proponevamo questo termine quando credevamo che l'opera nostra sarebbe venuta in discussione innanzi questo tempo.

Paiono a me, e credo anche agli onorevoli membri della Commissione, giuste le osservazioni del ministro.

Concedendo al signor ministro un altro mese d'intervallo, che deve decorrere dalla pubblicazione all'esecuzione di questo Codice, si è ritenuto che sarebbe stato soddisfatto il desiderio del signor ministro ed il bisogno del paese, al quale è d'uopo senza dubbio aver riguardo, perchè interessa grandemente che esso abbia conoscenza dei Codici molti mesi innanzi che i Codici stessi vadano in esecuzione.

Se non dissente la Camera, si direbbe di mesi cinque.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Lo accetto.

PRESIDENTE. Leggerò l'intero articolo terzo come sarebbe modificato e coll'aggiunta di cui ho testè dato lettura.

« Art. 3. Il Codice civile e di procedura civile andranno in osservanza nel 1° gennaio 1866, e tra la pubblicazione di detti Codici e la loro esecuzione dovrà correre uno spazio di tempo non minore di mesi 5. »

E poi:

« Con reale decreto sarà stabilita l'epoca nella quale andranno in osservanza le altre leggi indicate nell'articolo primo. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(È approvato).

Ora verrebbe l'articolo secondo del progetto ministeriale, il quale diventerebbe quarto, imperocchè il Ministero vi persiste.

Ne do lettura.

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con decreto reale una novella circoscrizione giudiziaria del regno, uditi i Consigli provinciali ed una Commissione centrale che sarà nominata dal ministro della giustizia. »

« Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascuna Corte, tribunale e giudicatura, della popolazione sulla quale si esercita la loro giurisdizione, della maggiore o minore facilità di mezzi stradali di comunicazione e di altrettali elementi. »

« Sarà pure determinato con decreto reale il numero dei funzionari ed ufficiali che dovranno essere addetti alle Corti, ai tribunali ed alle giudicature, e saranno nello stesso modo approvate le necessarie disposizioni transitorie. »

PISANELLI, relatore. La Camera ricorda quale fu l'opinione della Commissione intorno a questo articolo.

La Commissione non accettava quest'articolo per quelle medesime ragioni per le quali la Commissione sulle leggi amministrative non aveva conceduti i poteri demandati.

Erano circostanze del tutto speciali quelle che inducevano la Commissione a tenere questo contegno. Nello esprimere questa sua opinione non tralasciava però di dichiararsi nel tempo stesso pienamente convinta dell'urgente necessità di riformare le circoscrizioni giudiziarie, segnatamente allo scopo di diminuire le spese dello Stato, nonchè della convenienza di affidare questo lavoro al potere esecutivo, circondandolo bensì di tutte le garanzie volute.

Con questa dichiarazione la Commissione conchiudeva che la concessione di questi poteri fosse differita ad altro tempo.

Ma ora, siccome la Commissione, per le leggi amministrative, per le ragioni stesse ora adottate dall'onorevole guardasigilli, credette di poter concedere quella facoltà, e la Camera andò nella stessa sentenza, la vostra Commissione, pur mantenendo le cose che ebbe l'onore di esporre, tuttavia, parendo quasi indispensabile per l'esecuzione del voto dalla Camera

emesso intorno alle circoscrizioni amministrative che il Governo abbia anche la facoltà di mutare le circoscrizioni giudiziarie, non insiste nella sua proposta ed accetta l'articolo del Ministero.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha la parola.

MANCINI. Nella discussione delle leggi di unificazione amministrativa combattei energicamente la concessione di queste ben pericolose facoltà al Governo. Non ho mutato avviso; ma mi accorgo che, accordati quei poteri per modificare le circoscrizioni amministrative, la Camera non li negherà per le giudiziarie.

Tuttavia farò una proposta acciò si usi di queste facoltà in modo più conforme alla giustizia distributiva ed alla pubblica utilità.

Nel primo alinea di questo articolo 2, che oggi diverrà 4° della legge, sono enumerati i vari elementi e criteri che il Ministero propone debbano servirgli di guida nel modificare le circoscrizioni giudiziarie.

Forse non è senza pericolo questa enumerazione, potendo rimanerne trascurato alcuno dei più essenziali; ma, dacchè si è voluto entrare in questo sistema, credo opportuno di sopperire a qualche dimenticanza.

Il mio emendamento tende appunto a proporre che agli altri elementi due nuovi se ne aggiungano, come prevalenti.

Il primo è quello della popolazione relativa delle varie città da destinarsi a residenza delle Corti, dei tribunali e delle giudicature. È naturale che, generalmente parlando, stabilito quale debba essere il distretto giurisdizionale di un tribunale, se ne collochi la sede in un comune di 15,005 abitanti anzichè in uno che ne avesse appena 6000.

Parimente se uno de' tribunali circondariali in una provincia è soverchio, e debba scomparire, la scelta fra due potrà essere guidata dal criterio del mantenere un altro tribunale, oltre quello del capoluogo provinciale, nell'altra città più popolosa ed importante. Questo mi sembra dunque un criterio senza dubbio ragionevole.

Il secondo elemento consiste nella maggiore o minore distanza tra le sedi giudiziarie, appunto per scrivere al comodo delle popolazioni, nonchè al vantaggio dell'erario per l'economia delle considerevoli spese giudiziarie che si pagano ai testimoni e periti nei giudizi correzionali.

In altri termini: fra due tribunali di circondario, sarà soppresso in preferenza quello collocato in sede più vicina al capoluogo della provincia, sede di altro tribunale, anzichè quello posto più lungi ed all'estremità opposta della provincia medesima.

Credo poi di stretta giustizia che la soppressione cada non tanto sui circondari creati nella formazione stessa della generale circoscrizione, dal punto di vista dell'interesse nazionale, quanto su certi tribunali di circondario creati posteriormente, e forse incostituzionalmente e senza facoltà, per atti di debolezza o di compiacenza.

Conseguentemente il secondo alinea dell'articolo 2 verrebbe così modificato, secondo la mia proposta:

« Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascuna Corte, tribunale e giudicatura, della popolazione sulla quale si esercita la loro giurisdizione, *non che di quelle delle città di loro residenza, della maggiore o minore distanza tra le sedi giudiziarie, facilità di mezzi stradali di comunicazione, ed altrettali elementi.* »

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa proposta dell'onorevole Mancini?

PISANELLI, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora il primo iscritto sarebbe l'onorevole La Porta.

LA PORTA. Io volevo parlare per combattere questa facoltà di rimutare le circoscrizioni giudiziarie, questa facoltà sulla quale insiste il signor ministro, e della quale declina ogni responsabilità l'onorevole relatore in nome della Commissione; ma in verità, dopo i deplorabili precedenti di questa Camera, dopo quel diluvio di pieni poteri, di voti di fiducia piovuti sul Ministero; dopo la codificazione di dieci leggi organiche attribuita al ministro; dopo il voto sulle circoscrizioni amministrative concesse dalla Camera al ministro dell'interno, io non mi affido che le mie parole, nè le parole di qualunque altro oratore possano persuadere la maggioranza a negare questi poteri al signor ministro di giustizia.

Pur non di meno non posso tralasciare una dichiarazione, una protesta contro questo nuovo atto di abdicazione legislativa, contro questo vincolo, che assoggetta al potere le prossime elezioni generali politiche, aggiungentesi a tutti gli altri onde premere sul voto degli elettori.

Se si nota che ogni comune, ogni circondario, ogni provincia è minacciata e sotto questa minaccia non può essere libera nelle elezioni generali... (*Rumori*)

Or voi siete invitati ad aggiungere i timori che ogni mandamento, ogni capoluogo di circondario, ogni sede di Corte d'appello potrà avere per le minacce di abolizione che gli si potranno fare. Io non credo che i criteri stabiliti e le altre garanzie accennate nell'articolo proposto dal Ministero, non credo che le aggiunte fatte dall'onorevole Mancini possano essere efficaci e solida garanzia d'una buona circoscrizione giudiziaria.

Ritengo che gli stessi criteri, secondo le varie provincie alle quali saranno applicati, non saranno una norma sicura e giusta; poichè le condizioni morali delle provincie, dei circondari, dei mandamenti non sono le stesse dappertutto. Ci può essere in alcune provincie il bisogno che la sede di un mandamento, di un tribunale di circondario, anco transitoriamente convenga conservarla, ed in altre no, ed in questo il ministro troverà un altro criterio, elastico per provvedere secondo le sue esigenze, secondo il di lui libero arbitrio.

Ora, chi vuole abdicare interamente al potere legislativo, chi vuole, alla vigilia delle elezioni generali, armare la mano di ministri che, già armata e potente, sta sospesa sull'urna elettorale, gli dia questa facoltà. Io, recisamente gliela nego.

BORGATTI. Nel proporre l'emendamento or ora letto dall'onorevole presidente, io ebbi in animo di trarre da esso occasione per fare alcune generali osservazioni sul progetto di legge dal quale siamo occupati da diversi giorni; ma, dopo gli eloquenti discorsi pronunciati da taluni dei miei colleghi nell'ordine stesso delle idee che io professo, e particolarmente dopo quelli del mio egregio amico Mari, col quale da molto tempo mi onoro d'avere in questa materia comuni i principii ed i desideri, e, soprattutto dopo la votazione degli articoli 1° e 2°, non posso e non debbo trattenermi la Camera di cose le quali non avrebbero ora neppure il pregio dell'opportunità.

Mi limiterò quindi ad esporre brevemente i motivi dell'emendamento che ho avuto l'onore di proporre, pregando la Camera a concedermi soltanto d'esprimere qualche mio voto, il quale ha stretta attinenza, e col l'argomento onde mi è fatta facoltà di parlare, e coi poteri che sono stati attribuiti al Governo.

La ragione per la quale, dopo di aver negato al Governo la facoltà da lui chiesta per modificare le circoscrizioni amministrative, ora invece domando che siffatta facoltà gli sia concessa per le circoscrizioni giudiziarie, discende logicamente e necessariamente da ciò che ebbi l'onore di esporre alla Camera allorchè si discusse la legge di unificazione amministrativa.

Dissi allora che nell'articolo 74 dello Statuto si conteneva una disposizione la quale racchiudeva i germi di quella libertà, di quella autonomia che noi vogliamo instaurare nell'ordinamento dei comuni e delle provincie; che la legge fondamentale dello Stato, ponendo sotto l'egida sua con un'apposita eccezione il territorio del comune e della provincia, ci dimostrava apertamente che le circoscrizioni comunali e provinciali non erano, a mio avviso, da confondersi colle governative e giudiziarie; imperciocchè i comuni e le provincie non potevano considerarsi come riparti dello Stato, ma bensì come aggregazioni particolari, create da locali interessi, che lo Stato non poteva, a parer mio, toccare per fini governativi o finanziari. Che perciò, distinguendo collo Statuto le une dalle altre circoscrizioni, io sarei stato disposto, per la fiducia piena e sincera che ho negli uomini benemeriti che ora seggono nei consigli della Corona, ad accordar loro ogni più ampia facoltà per modificare le circoscrizioni governative e giudiziarie, e segnatamente per ridurre al minor numero possibile i circondari ed i mandamenti.

SANGUINETTI. Chiedo di parlare.

BORGATTI. Per queste ragioni, coerente alle cose allora dette, io domando ora che nel progetto di legge in discussione sia riprodotto l'articolo secondo del progetto ministeriale, pel quale appunto, con opportune cautele, si propone che siano date al Governo, sulle cir-

coscrizioni giudiziarie, le medesime facoltà che gli sono state concesse per le circoscrizioni amministrative. Io spero che la Camera sarà con me persuasa che egli è nelle circoscrizioni giudiziarie più particolarmente che si possono fare talune economie, opportune per l'erario, senza recare grave offesa agli interessi locali. Vi ha infatti una miriade di mandamenti la quale può essere diminuita senza grave perturbazione; ed io oso persino affermare che in talune parti del regno lo può essere con plauso delle stesse popolazioni.

E poichè tra gli emendamenti che susseguono al mio io ne scorgo uno col quale è chiesta l'abolizione degli uffici della così detta pubblica clientela, perciò di buon grado mi associo fin d'ora anche a questa domanda, la quale è pur essa diretta allo stesso scopo di ottenere ogni economia possibile.

So anch'io che in queste provincie subalpine all'istituzione della pubblica clientela si associano care ed antiche tradizioni, ma qui è veramente il caso di dire che alle supreme necessità dell'erario « fa d'uopo sacrificare l'ossequio delle tradizioni più predilette. »

D'altra parte, o signori, anche quest'istituzione governativa della pubblica clientela si risente di quel malaugurato sistema di sostituire lo Stato ad ogni iniziativa individuale e collettiva dei cittadini. Ed in questo caso poi si tratta di sostituire lo Stato in uno degli uffici che maggiormente possono contribuire a rendere benemerito, a porre in onoranza colui che esercita la nobilissima professione di avvocato.

Nè crediate, o signori, che al povero sia per mancare il gratuito patrocinio là dove non provvede lo Stato; che anzi esso lo troverà, e lo troverà tanto più spontaneo e zelante quanto meno lo Stato, con inopportune ingerenze, mostrerà di dispensare i privati dall'adempimento di un così nobile e così caritatevole ufficio.

Ma non s'illuda il Governo, non c'illudiamo noi stessi. Non è ponendo mano alle circoscrizioni; non è abolendo gli uffici della pubblica clientela, che si possano veramente ottenere quei rilevanti risparmi che il paese desidera, che le critiche condizioni delle nostre finanze urgentemente domandano: bisogna fare molto di più; bisogna porre arditamente la mano negli organici, e riconoscere una volta che una delle principali cagioni di tanti nostri dispendi sta appunto nei sistemi fin qui seguiti, i quali sono altrettanto nocivi alla libertà, come alla semplicità ed all'economia.

Egli è con penosa sorpresa infatti, che, confrontando il bilancio nostro col bilancio francese, scorge ognuno che noi, nell'amministrazione della giustizia, spendiamo proporzionatamente il doppio, o per lo meno un terzo di più di quanto spende l'impero francese. E l'ordinamento giudiziario francese non è sicuramente né il più semplice, né il più economico.

Io spero, o signori, che quando noi dovremo occuparci di questo bilancio avviseremo seriamente al modo di far cessare questa enorme sproporzione. Ma non ispero questo soltanto; io spero ancora che prendendo

in esame gli antichi ordini giudiziari, onde anche in questa parte venne in tanta rinomanza la patria nostra, guarderemo se nel nostro passato e nelle nostre tradizioni sia qualche cosa che meglio degli ordini stranieri si accomodi all'indole nostra, alle nostre libertà; guarderemo se la giustizia possa essere amministrata con più semplicità, con minor dispendio e con un rispetto maggiore al grande principio dell'eguaglianza e dell'indipendenza del magistrato, principio il quale, a mio avviso, non trova sufficiente garanzia nel sistema attuale; sia pel modo onde la gerarchia giudiziaria è ordinata, sia per le attribuzioni demandate al Pubblico Ministero.

Quest'istituzione del Pubblico Ministero, di origine cesarea, ispirata dalla diffidenza, resa necessaria da quel sistema di controllo, il quale toglie al magistrato il nobile orgoglio di offerire nella fama della sua illibatezza, nella sua personale responsabilità ogni più efficace guarentigia; quest'istituzione, ripeto, può e deve essere circoscritta nelle sue vere attribuzioni, le quali essere debbono quelle di un mero e puro magistrato della legge, soggetto anch'esso alla stessa gerarchia giudiziaria, e non di un agente diretto del Governo, il quale si presenta come parte in giudizio, e tiene in pari tempo in sue mani la carriera del magistrato che lo deve giudicare.

Se prendiamo sott'occhio gli aurei volumi nei quali sono raccolti i giudicati delle antiche e più celebri nostre magistrature, delle Ruote di Roma, di Firenze, di Lucca, di Bologna; del Supremo Consiglio di Napoli, del Senato piemontese, e via discorrendo, noi non sappiamo se più ammirare la profonda scienza giuridica, o l'indipendenza ed integrità somma, onde quei nostri padri amministravano la giustizia. Eppure, o signori, allora non esistevano i minuziosi e burocratici controlli dei nostri tempi; non esisteva la schiera interminabile degli agenti del Pubblico Ministero; e, ciò che più monta, non esisteva la pubblicità dei dibattimenti, la libertà della stampa e della tribuna, mezzi molto più efficaci di ogni governativo controllo, per conciliare l'indipendenza del magistrato colle guarentigie che la retta amministrazione della giustizia dimanda.

Colle parole dette sul Pubblico Ministero, io non ho inteso, e lo dichiaro lealmente, di pronunciare alcuna nota di biasimo a coloro che appartengono a questo istituto. Io so per prove di fatto quanto essi siano stimabili sotto ogni aspetto, e solleciti del pubblico bene; ma separando le persone, che sono ottime, dall'istituzione che io reputo cattiva, o per lo meno viziata, esprimo il voto che essa sia sollecitamente corretta; lo sia nell'interesse delle finanze; lo sia soprattutto per un'osservanza più logica e schietta delle nostre libere istituzioni. Esprimendo questo voto, che io estendo anche ad ogni altro ramo di pubblico servizio, intendo di soddisfare ad un tempo ad un antico e profondo mio convincimento, e ad un bisogno generalmente sentito in tutte le popolazioni del regno; imperciocchè, o signori, non lo dissimuliamo, compiuta l'unità politica, il bisogno più vivamente sentito dal paese non è già

quello della unificazione legislativa, specialmente nel senso in cui taluni l'hanno dimandata in questo stesso recinto, nel senso cioè di unificare comunque sia, anche con leggi cattive, quasichè le cattive leggi potessero avere virtù di unificare; non è questo, ripeto, il bisogno che più vivamente sente il paese. Ciò che il paese sente più vivamente e più urgentemente domanda è che il meccanismo, se così posso esprimermi, dei servizi governativi sia più semplice e meno costoso.

Questo bisogno è sentito perfino là donde noi abbiamo tratto i modelli di questo meccanismo, che per soprassello abbiamo complicato di più col sistema dei regolamenti.

Voi avete sott'occhio, o signori, lo splendido discorso che l'imperatore dei francesi pronunziava testè all'apertura del Corpo legislativo. Noi semplifichiamo l'amministrazione, egli ha detto, nell'interesse del Governo e della libertà.

Seguiamo in questo l'esempio della Francia: semplifichiamo noi pure, al doppio scopo di rendere più spedita e meno dispendiosa l'azione del Governo, e di accordare ad ogni ente individuale o collettivo la più larga libertà d'azione, restituendo all'individuo, alla famiglia, al comune, alla provincia, tutto ciò che indebitamente venne accentrato nello Stato e che può essere restituito senza pregiudizio della unità politica.

Permetta l'onorevole guardasigilli che io lo ecciti ad usare largamente delle facoltà che con questa legge siamo per demandargli al doppio scopo che l'alta mente di Napoleone III si è prefisso di raggiungere in Francia, e che noi italiani abbiamo radicato nella natura nostra e nelle nostre tradizioni. Che se a lui, non per difetto di volontà, ma per insufficienza di poteri, e a noi per mancanza di tempo, non sarà dato di compiere quest'opera, procacciamo almeno di fare quanto basta per legarne il compimento a coloro che la nazione manderà fra breve ad occupare i nostri posti.

CASTAGNOLA. Tra i diversi concetti che animano questo ammasso di leggi che si chiama *unione legislativa*, ve ne sono due che credo opportuno di richiamare alla vostra attenzione; l'uno si è quello di avvicinare più che sia possibile le popolazioni all'amministrazione della giustizia, al luogo in cui la stessa si rende; il secondo è quello di porgere un qualche sollievo alle oboere nostre finanze diminuendo il numero dei collegi e degli enti giudiziari.

Tende principalmente al primo scopo, quello cioè di avvicinare le popolazioni al luogo dell'amministrazione della giustizia, l'istituzione, o dirò meglio, l'estensione ad altre provincie dei giudici conciliatori, e l'aumentata competenza dei giudici di mandamento tanto in materia civile che in materia penale, ed allora io ben capisco, checchè se ne dica, che dal momento in cui si viene di molto a ridurre il lavoro dei tribunali, dal momento che l'onorevole Pisanelli ci dice nella sua relazione che vi sono dei tribunali civili i quali non hanno giudicato in un anno che sette cause civili (locchè vuol dire che colla diminuita loro competenza non ne

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

giudicheranno più che tre o quattro); dal momento che è un fatto notevole che in Italia l'amministrazione della giustizia costa più che in qualunque altro paese, io dico che si potrà contestare se il modo di riduzione, se cioè il concedere una sconfinata facoltà al Ministero sia o no accettabile, ma quanto al principio della necessità di addivenire alla diminuzione degli enti giudiziari, io credo che sia fuori di contrasto.

Però io temo che il ministro sbrigliato come sarebbe ove passasse il presente articolo, non ceda forse troppo alla foga della soverchia riduzione, ed a vece d'ottenere quei due scopi che ho testè accennato ne ottenga uno contrario. E questo inconveniente gravissimo si avvererebbe ove il guardasigilli si avventurasse a tutte manomettere le nostre circoscrizioni delle Corti d'assise e ne volesse sopprimere una gran parte. Allora egli è evidente che voi non avvicinereste più le popolazioni al luogo dove la giustizia si amministra, ma ne le allontanereste con gravissimo danno della società; perocchè è inutile il ripetere che è necessario, per quanto si può, che là dove si è recato offesa alla società vi abbia anche luogo il risarcimento della giustizia del diritto conculcato. Di più noi avremmo anche un aumento di spesa, a vece di una economia, poichè se voi ampliate di molto le circoscrizioni, obbligate quei giurati, ai quali non corrispondete alcuna indennità allorchè non hanno che prestar l'opera loro nel luogo del loro domicilio, a recarsi in luoghi lontani; obbligate i testimoni ad una più lontana trasferta, è facile lo scorgere come le spese giudiziali, or già così rilevanti, si andranno ancora di molto aumentando.

Di più ne verrebbe anche un altro grave danno, e sarebbe quello che accumulando una grande quantità di cause in un centro lontano, naturalmente l'amministrazione della giustizia non sarebbe più così spedita, e gli affari si accumulerebbero ed i giudizi penali soffrirebbero molto ritardo. Ora io penso, rispetto ai reati ed alle pene, che non è tanto la severità della pena quella che corregge le popolazioni, quanto la prontezza del castigo; anzi io ritengo che tante volte una pena purchè sia prontamente applicata, maggiormente raggiunga lo scopo della punitrice giustizia.

Adunque, preoccupato da questi timori, mi sono indotto a proporre un emendamento che è del seguente tenore:

« Però non verrà immutata l'attuale circoscrizione delle Corti d'assise. »

Forse l'onorevole ministro mi dirà che egli non può accettarlo perchè è troppo assoluto, perchè forse consentendo in massima colle idee che ho avuto testè l'onore di esporre, egli non acconsentirebbe a lasciarsi legare siffattamente le mani da non poter neppure ritoccare qualche circoscrizione ove apparisca apertamente viziosa. Ed allora io dico: se l'onorevole ministro, che io riconosco non solo per valente giureconsulto, ma ancora per un perfetto gentiluomo, impegna la sua parola che egli, rispetto alle circoscrizioni delle Corti d'assise, si lascerà regolare da questo concetto

che non sia conveniente di manometterle di proposito, ma che tenendo unicamente calcolo dell'attuale loro estensione vorrà soltanto correggerne i vizi patenti; che in sostanza egli, lungi dallo sconvolgere l'attuale circoscrizione e riordinarla su nuove basi tutta quanta, si limiterà a servirsi di questa facoltà in modo eccezionale, io allora prenderei ben volentieri atto della sua promessa, e sarei disposto a ritirare la mia proposta; nel caso contrario, pregherei la Camera a decidere la massima.

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre ha facoltà di parlare.

MELCHIORRE. Io mi protestai già prima d'ora contrario alla delegazione dei poteri straordinari al Ministero, e per conseguenza credo che non parrà cosa strana alla Camera che io dica brevi parole intorno alla delegazione dei poteri stessi rispetto alla circoscrizione novella delle Corti, dei tribunali, e dei mandamenti del regno.

Permetta in primo luogo la Camera che io manifesti a lei sorpresa di vedere l'arrendevolezza colla quale la Commissione recede da quel proposito a cui sembrava essere stata indotta da studi lunghissimi e da profonde convinzioni.

Il relatore della Commissione stessa esprimevasi in questi termini.

« Essa considerò (e credo considerò con coscienza e profondità di cognizione) che, essendo prossime le elezioni generali, sarebbe stato possibile che si usufruttassero le concessioni fatte al Governo e come arma di lotta e come argomento di discredito contro il risultato delle elezioni medesime: e che d'altra parte è cosa importantissima il tener lontano ogni sospetto, fosse pure ingiusto, contro la purità delle elezioni, e il provvedere che in una materia così delicata, e in cui tanti privati interessi vengono in conflitto, l'azione del Governo, ispirata dal pubblico interesse, si dimostri anche tale, e sia con piena fiducia accettata dalla coscienza del paese. »

Io, signori, divido pienamente i pensieri e le convinzioni della Commissione.

Ciò non pertanto io non dissimulo a me stesso che oramai, al punto a cui è giunta la discussione, sia quasi certo che l'articolo 2° del Ministero, con le lievi modificazioni introdotte e forse opportunamente dall'onorevole Mancini, accettate dalla Commissione e dal Ministero, sia per essere votato a grande maggioranza. Per conseguenza ben mi avveggo, che noi stiamo sotto l'autorità della maggioranza della Camera, che io rispetto e rispetterò sempre finchè avrò l'onore di sedere in questo Parlamento.

Ma non ostante questa necessità e questo impero, il cui fuscino dovrò subire, imperocchè sono della minoranza, desidero tuttavia che sia talmente modificata con acconci provvedimenti e ben consigliate cautele la delegazione di questi poteri straordinari, da allontanare almeno quel sospetto che agitava l'animo degli onorevoli componenti la Commissione, quando andò nella

sentenza di negare al ministro i chiesti poteri straordinari, avuto riguardo alla situazione del paese ed alla vicina epoca delle elezioni generali, di cui caldeggiava la purità. Ed è perciò che io intenderei proporre una leggiera modificazione al primo paragrafo dell'articolo suddetto, usando molta discrezione, e pensomi che la Camera, dopo che avrà ascoltato il mio brevissimo ragionamento, stimerà conveniente di accoglierlo, modificando il primo paragrafo del detto articolo 2 che sarà indubitatamente ammesso, siccome non ha guari ebbi l'onore di annunziare; permettendo che fosse messo in votazione in questi termini precisi:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con decreto reale una novella circoscrizione giudiziaria del regno uditi i Consigli provinciali... » e qui direi « .. ed il Consiglio di Stato » togliendo le parole *ed una Commissione centrale che sarà nominata dal ministro di grazia e giustizia*.

Io trovo esorbitanti i poteri che si conferiscono al Governo; con essi la Camera abdica alla potestà legislativa, si dichiara impotente. Ma se è necessario, la necessità si rispetti; si vuole ad essa obbedire, e bene si obbedisca, perchè non vi è mezzo di eluderne le conseguenze, sebbene gravi.

Ma se oltre al delegargli poteri straordinari e sconfinati noi rinforziamo il Governo, ponendogli allato una Commissione centrale da lui creata e di cui egli è arbitro assoluto, chi ci assicura che il Ministero non si circonda di suoi amici, di suoi favoriti? (Permettete questa supposizione, la quale non racchiude alcuna idea offensiva verso il Ministero). Non è questo il mezzo di fare che le nuove giudiziarie circoscrizioni riescano quali le desidera la nazione, e noi le vogliamo.

Il Ministero si circonda de' suoi amici; i ministri sono uomini, nè potranno spogliarsi delle debolezze alle quali l'umanità è tuttora soggetta.

E se io volessi consultare la storia nostra dal 1860 in poi, molte recriminazioni potrei fare a questo proposito, ma la prudenza comanda che mi astenga di esporle.

Io ho molta stima per l'onorevole guardasigilli, ma non credo derogarvi negandogli l'esorbitante e pericoloso potere di nominare una Commissione di suoi favoriti.

Io non intendo recargli offesa alcuna. Ho ammirato l'onorevole ministro come magistrato integerrimo, e perduro nell'ammirarlo, ma non so se questo sentimento possa bastare ad indurci a concedergli poteri assoluti nel fare queste circoscrizioni.

Egli è perciò che invece di creare una nuova Commissione io direi al Governo: *ricordatevi che avete un Consiglio di Stato*.

Io non so se l'esistenza di un Consiglio di Stato sia bene organizzata in uno Stato retto a forme libere e rappresentative. Metto da banda per ora questa questione di teorica e diritto costituzionale, siccome non opportuna.

Io credo che il ministro guardasigilli debba aspet-

tare che questo Consiglio di Stato, che trovo nella Costituzione e nelle leggi del paese, sia novellamente organizzato, e che chi deve organizzare questo Consiglio di Stato abbia la fortuna di scegliere uomini distinti in Italia, ed io sono persuaso che ve ne siano, e ve ne siano di tali che possano dare aiuto e consiglio, e possano influire alla bontà di quei provvedimenti che tutta la nazione ardentemente desidera. Io particolarmente desidero che siano giusti, che siano ispirati dalla rettitudine e dall'imparzialità nelle loro determinazioni.

Quindi se la Camera nelle leggi riguardanti la nuova circoscrizione amministrativa concesse e delegò pieni poteri straordinari al ministro dell'interno, ed ora vorrà concedere questi pieni poteri medesimi al ministro di grazia e giustizia per le nuove circoscrizioni giudiziarie, io dico alla Camera stessa: siate logici, siate conseguenti; quando concedeste al ministro Lanza i poteri straordinari per le circoscrizioni territoriali amministrative ammettete udirsi i Consigli provinciali, i Consigli comunali ed il Consiglio di Stato, e perchè dunque nel concedere i medesimi poteri al ministro guardasigilli per fare le nuove circoscrizioni giudiziarie del paese non vorrete sentire i Consigli provinciali od il Consiglio di Stato che è sempre un corpo autorevole per sapienza, per probità e per rettitudine?

Vede la Camera che io sono molto discreto ed io spero che almeno per la mia discrezione e per amor di logica vorrà fare buon viso al mio emendamento.

Così elimineremo i sospetti, quei sospetti, o signori che rendevano esitante l'animo dei componenti la Commissione e di presente anche il mio, sospetti che sono divisi e temuti da tutti coloro i quali si onorano di essere parte della nazione italiana.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Michelini.

MICHELINI. Io intendo unicamente dire pochissime parole sopra il secondo paragrafo di questo articolo.

Già un onorevole membro della Commissione ha fatto alcune critiche ad esso, ed ha proposto emendamenti.

Io li approvo, e potrei anch'io proporne altri, che sarebbero forse dalla Camera approvati, come lo è quello del deputato Mancini. Me ne astengo tuttavia perchè le aggiunte che io od altri potremmo fare sono implicitamente comprese nelle parole che terminano questo paragrafo: *ed altrettanti elementi*; le quali, o tutto si dicesse, sarebbero inutili, e come tali si dovrebbero sopprimere. Lasciamo dunque sussistere queste parole generali, le quali in sé comprendono i casi speciali immaginati od immaginabili.

Solamente dico non sembrarmi propria la parola *elementi*; forse non si è voluto adoperare quella *criteri*, perchè ai nostri orecchi ha un suono ingrato dopo che fu adoperata in una celebre legge. Ad ogni modo, essendo essa più propria, io propongo che per emendamento sia sostituita a quella di *elementi*.

Qui si parla di elementi, o, per meglio dire, di c:

teri di cui il Ministero debba tener conto, ma non è stabilito in quale proporzione il Ministero debba tener conto di ognuno di essi. Dovrà dunque tenere conto di tutti egualmente, di modo che, dove tre sono i criteri, ognuno di essi debba contare per 33 per cento, e per 25 dove sono quattro gli elementi? Io non lo credo, e non vorrei che tale interpretazione fosse data dal Ministero alla legge una volta che fosse votata. Siccome l'importanza di questi criteri e di altri che possono essere compresi sotto le parole *od altrettali elementi*, è varia secondo la varietà dei luoghi, così ove a criteri realmente disuguali si desse eguale importanza, ne riescirebbero circoscrizioni viziosissime.

Io non intendo proporre emendamenti per ovviare a questi difetti, nè il potrei, per il semplice motivo che ho detto testè, cioè, che l'importanza dei criteri varia da luogo e luogo.

È quindi necessario dare al Ministero facoltà di attribuire ai vari criteri quella relativa importanza che crederà più conveniente. Quanto a me sono disposto a concedergli quest'arbitrio, tanto più che non trattasi di cosa politica, ma unicamente amministrativa; e non pare quindi da temere che egli se ne valga per fare una cattiva circoscrizione.

Io adunque a questo riguardo non faccio alcuna proposta; conchiudo solamente dicendo che, ove queste mie considerazioni non siano dalla Camera contraddette, s'intenderà che il Ministero potrà dare ai vari criteri quell'importanza che crederà.

SANGUINETTI. L'onorevole Michelini, nemico dei criteri, ha combattuto l'articolo della Commissione. (*Segni negativi del deputato Michelini*)

Io sono nemico dei criteri in fatto di ricchezza mobile, ma quando si tratta di porre dei limiti in una materia così delicata all'onorevole signor ministro, il quale d'altronde è contentissimo che questi limiti siano posti alla sua autorità, io per me li voto di buon grado. Anzi ho chiesto la parola allorchè l'onorevole Borgatti (il quale ha detto di molte belle cose, a parte delle quali io mi associo) fece al signor ministro un caloroso eccitamento onde sopprimesse il maggior numero possibile di mandamenti. Io farò all'onorevole ministro un eccitamento in contrario.

Difatti, o signori, uno dei motivi per cui e la Camera e il ministro vogliono mutare le circoscrizioni, e quindi diminuire qualche mandamento, è l'economia. Ora io credo che quando il signor ministro nel servirsi di questa facoltà di diminuire mandamenti, procedesse senza le necessarie precauzioni, e andasse troppo oltre, otterremmo non dirò forse, ma certamente un risultato contrario a tutti quanti i nostri desiderii, cioè invece di economia si avrebbe una spesa maggiore.

La cosa è evidente. Noi sappiamo che vengono ad essere aumentate colle leggi che si stanno per promulgare le competenze dei giudici di mandamento. Sappiamo che quella istruzione dei delitti e dei crimini che precede i dibattimenti è una istruzione segreta che il più delle volte si affida ai giudici di mandamento.

Sappiamo che per questo i testimoni sono chiamati al capoluogo del mandamento, e ricevono un'indennità di trasferta. Or bene, diminuiti di molto i mandamenti, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che l'indennità ai testimoni chiamati addiverrà di due o tre volte tanto; sicchè lo stipendio che voi risparmierete del giudice sarà il più delle volte assorbito dalle spese di giustizia. E se voi prendete in mano il bilancio e osservate quale è la cifra che corrisponde alle indennità che si pagano ai testimoni, e dall'altra parte la cifra che rappresenta lo stipendio dei giudici di mandamento, voi vedrete che le indennità superano di gran lunga le spese del personale che fa l'istruzione dei processi.

Ma vi ha di più, o signori; quando voi avrete riunito due o tre mandamenti che cosa avverrà? Avverrà che, aumentata, come lo sarà con questa legge, la competenza dei giudici di mandamento, un giudice solo più non basterà a compiere ai propri uffici, quindi dove si trova un giudice dovrete porre un vice-giudice stipendiato, dove si trova un solo cancelliere, un solo segretario dovrete porre un sostituto anche pagato, e quindi, invece di retribuire un giudice in un capoluogo ed un giudice nell'altro, un segretario in un luogo ed un segretario nell'altro, avrete lo stesso personale riunito nello stesso luogo che richiederà la stessa spesa, e questo con maggior incomodo dei contribuenti che sieno obbligati di ricorrere al giudice di mandamento. Questo dico in quanto alle spese. D'altra parte, o signori, l'economia che si può fare nell'abolizione di alcuni giudici di mandamento è una cosa così esigua che quasi non vale la pena di pensarci. Io non conosco le altre provincie d'Italia, ma se argomenterò dal Piemonte, io vedo che il numero di mandamenti i quali si potrebbero sopprimere è così tenue che arrivereste a fare una diminuzione nel bilancio forse di venti o trenta mila lire, e questo con grave scapito della giustizia, con grave incomodo delle popolazioni. E si farà questo quando non si vogliono fare le vere, le serie economie? Non è molto abbiamo votata la legge sull'amministrazione, là avevamo le splendide sinecure che si chiamano Consigli di prefettura; abbiamo abolito il contenzioso amministrativo, abbiamo lasciato alle Deputazioni provinciali la tutela dei municipi, e quelle splendide sinecure restano, dirò, senza ufficio. Sono 849 mila lire che resteranno all'erario, questa spesa gravissima ed inutile si lascerà, ed andrete a fare un'economia di venti mila lire, per esempio, in tutto il Piemonte per togliere qualche giudice di mandamento, rendendo così impossibile la giustizia al povero?

Infatti, siamo schietti, o signori, l'unica giustizia democratica, l'unica giustizia accessibile anche alle *brache di tela (Ilarità)*, come si dice, è la giustizia che si fa dai giudici di mandamento, poichè ad essi si presenta il cliente in persona, senza bisogno dell'intervento nè di procuratore, nè di avvocato, e riceve senza tante formalità, senza tante lungaggini *hic et nunc* quella giustizia che gli spetta.

Ora, diminuiti i mandamenti, se un povero artigiano deve percorrere dieci o quindici miglia per avere giustizia è lo stesso che dire: la giustizia pei poveri non esiste più. Dunque io raccomando caldamente al signor ministro di andare molto, ma molto guardingo nel diminuire le giudicature di mandamento. Le grandi economie si possono fare nell'alta magistratura diminuendo le Corti d'appello, abolendo le Corti di cassazione e lasciandone una sola; allora sì che farete le vere, le serie economie.

E quelle che dico delle giudicature lo dico anche dei tribunali di circondario. Io credo che vi sieno dei tribunali di circondario i quali hanno una sovrabbondanza di personale, io credo che in molti luoghi in cui vi sono due Sezioni si possa abolirne una. Ma anche qui credo che il Ministero debba andare molto e molto guardingo; poichè oramai è da qualche tempo che noi votiamo imposte su imposte, e la litania non è ancora finita, noi dovremo continuare in questa via; ma intanto politicamente che cosa vorrete che dicano le popolazioni? Io parlo specialmente delle provincie che conosco; il Piemonte, per esempio, dirà: ma come? Dal 1848 in poi noi abbiamo sempre veduto accrescersi le imposte, e queste abbiamo pagate volentieri pel bene d'Italia, ma almeno almeno ci fu lasciato questo comodo di avere la giustizia vicina se non a buon mercato. Ora che l'Italia è quasi fatta, e che pare quindi che si dovrebbe avere un sollievo, invece vediamo che le imposte crescono e dovranno poi ancora crescere, e la giustizia, questa urgente necessità dei popoli inciviliti sarà così mantenuta da chi ne abbisogna da diventare una delusione?

Dunque anche per questa parte io vo'go preghiera caldissima all'onorevole signor ministro onde nelle soppressioni proceda con molta cautela e con molta parsimonia.

Per me la vera economia starebbe in un radicale mutamento dell'ordine giudiziario. Io vorrei che il Ministero e la Camera ascoltassero i consigli dell'onorevole Borgatti, vorrei che, invece di seguire gli esempi della Francia, dietro la quale noi siamo andati creando questa vasta burocrazia giudiziaria, vorrei che cercassimo in casa nostra gli esempi di un organamento giudiziario il quale fosse meno dispendioso e corrispondesse meglio alle esigenze della giustizia. Egli è in questo modo e con questo intendimento che io voto l'articolo che il Ministero desidera che sia votato; e del resto spero che il Ministero saprà valersi delle facoltà che la Camera sta per accordargli con quella prudente riservatezza e sapiente sobrietà che sono richieste dal bene delle popolazioni e dall'interesse della giustizia.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

BIANCHERI. Io non dissimulo alla Camera che mi sento poco disposto a dare il partito favorevole all'articolo in discussione, ed avrei sviluppati taluni argomenti, in appoggio della mia opinione, se per avventura

non avessi temuto di fare opera oziosa, dappoichè la Camera sembra si faccia innanzi in un altro sistema.

Sebbene per me stia che il principio adottato pochi giorni addietro, per il quale fu data facoltà al Governo di poter toccare le circoscrizioni amministrative, que principio non possa invocarsi con parità di ragione quando trattasi di circoscrizioni giudiziarie, io tuttavia mi astengo, come già fece l'onorevole Borgatti, che prese le mosse dallo stesso principio a cui io informavo il mio intendimento, io mi astengo dal fare proposte speciali e dal pronunciar qui un discorso che, come già dissi, forse tornerebbe inutile, perchè non potrebbe indurre la Camera ad accettare altra proposta di quella infuori che già adottò colla sua precedente deliberazione.

Io mi limito pertanto a due sole osservazioni. La prima è rivolta a combattere la proposta messa innanzi dall'onorevole Melchiorre, il quale vorrebbe che ne pubblicare le nuove circoscrizioni, il Governo debba innanzi tutto consultare il Consiglio di Stato, e vorrebbe pure che fossero soppresse quelle parole: « Sarà istituita una Commissione centrale, la quale dovrà essere sentita dal signor ministro. »

Per quanto spetta al Consiglio di Stato, io mi permetto di osservare che nulla osta che il Governo in qualsiasi circostanza ed in ogni tempo possa consultare il Consiglio di Stato: questo è un diritto che spetta al potere esecutivo; il Consiglio di Stato è posto *a latere* del Governo come Consiglio consultivo, e non vi ha ragione, per la quale, quante volte il Ministero crede utile che il Consiglio di Stato venga a dare il suo avviso, esso non possa rivolgersi a questo Consiglio per avere quest'avviso.

Non vi sarebbe una grande guarentigia nel convertire questa facoltà che ha il Governo, e della quale noi sappiamo che esso usa largamente, non vi sarebbe una grande guarentigia nel convertirla in una prescrizione in quanto che sembrerebbe quasi che si volesse sospettare che il Governo non volesse consultare il Consiglio di Stato, quando esso lo fa volontariamente, ancorchè non vi sia obbligato per legge.

Per quanto poi riguarda la soppressione domandata dall'onorevole Melchiorre, io non saprei decidermi: darle il mio voto, in quanto che quando trattasi di una materia di tanta gravità, è certo che è sempre una guarentigia quella di sapere che le persone, le quali hanno rivolti i loro studi a quella speciale materia, saranno sentite e potranno illuminare il ministro che dovrà decidere. Se si trattasse di questione teorica potrebbe per avventura temere l'onorevole Melchiorre che, anzichè la scelta cadere su persone competenti potesse invece rivestire il carattere, non dirò di favoritismo, ma per lo meno tale da mostrare che sono persone simpatiche al ministro.

Ma la Commissione che si vuole istituire non ha altri di mira se non che prestare al potere esecutivo tutti quei lumi che si possano ravvisare maggiormente ne

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

cessari affinché la coscienza del ministro venga ad essere maggiormente illuminata...

MELCHIORRE. Questa è teoria.

BIANCHERI. Può essere che sia teoria, ma per me dà una guarentigia maggiore. In cose di tanta gravità, quante più sono le guarentigie, tanto più io sono tranquillo. Io ho il dovere di difendere gl'interessi di coloro che mi hanno mandato in questo recinto. Dunque, si trattasse anche solo di teoria, ciò basta perchè io vi dia il voto. Quando si parla d'istituire una Commissione la quale sarà consultata, ciò indica che saranno chiamate a comporla non solo persone ragguardevoli per la posizione sociale che esse occuperanno, ma anche quelle che avranno cognizioni speciali in questa data materia, e che potranno concorrere egualmente a far sì che l'opera alla quale dovrà procedere il potere esecutivo sia retta, coscienziosa, giusta e per quanto è possibile, non sia per ledere nessun interesse che non debba esser leso, conciliando però tutti i riguardi che sono dovuti con quello scopo che si prefigge la legge, cioè l'interesse generale.

Dette queste poche cose per quanto ha tratto alla proposta dell'onorevole Melchiorre, rimane soltanto che io mi accordi alle osservazioni fatte dall'onorevole mio amico Sanguinetti intorno alla critica che l'onorevole Michelini faceva al secondo paragrafo di questo articolo, il quale prescrive talune norme al potere esecutivo intorno alla facoltà di pubblicare una nuova circoscrizione giudiziaria.

Anzichè trovarmi d'accordo coll'onorevole Michelini perchè queste norme, come egli le chiama, questi elementi, come li addimanda la Commissione, possano essere posti in non cale, e quasi essere ritenuti inutili, io anzi avrei desiderato che fossero, se era possibile, più precisi, più determinati, ed ancora più larghi onde dare maggior garanzia. Certo è che se al potere esecutivo si dà questa facoltà; che è gravissima, le popolazioni devono egualmente avere quest'altra guarentigia che il potere esecutivo nell'usare di tali facoltà dovrà attenersi a quelle norme di giustizia e non già al puro capriccio come per avventura potrebbe accadere.

Quando il Ministero ha iscritto in quest'articolo 2° talune norme, io non so perchè non abbia dato ad esse la maggiore ampiezza possibile.

Per esempio veggio ivi accennarsi che il ministro terrà conto dei mezzi stradali, e ciò sta bene; ma per altra parte non saprei vedere come il potere esecutivo debba trasandare un altro elemento di maggior importanza che è quello della topografia.

Poniamo ad esempio un paese montuoso dove le comunicazioni ancorchè esistano, sono tuttavia difficili e talvolta impossibili, quando si abbia da attraversare un monte che all'inverno sia coperto di neve (e di questi casi si abbonda in Italia); ebbene, non si dovrà aver riguardo a questa impossibilità, a questa grandissima difficoltà di comunicazioni tra paesi che pure non distano guari l'uno dall'altro?

A questo proposito io debbo osservare che in Francia

vi sono, nel centro di essa, diversi tribunali di circondario che abbracciano 150,000 ed anche 200,000 abitanti, mentre in altri luoghi, e precisamente nei paesi montuosi come sarebbero le bassi Alpi, che si trovano in condizioni identiche alle nostre, vi ha un tribunale di circondario ogni 25,000 abitanti, in guisa che il più vasto tribunale ha la giurisdizione su 28,000 abitanti.

Ora io dico: perchè non vorrete voi tener conto di questo elemento della topografia, secondo i vari luoghi, e vorrete obbligare le popolazioni ad andare nei siti dove non è loro agevole il recarsi?

Ecco il perchè avrei desiderato che il potere esecutivo avesse anche tenuto in considerazione queste difficoltà pratiche e diversi altri criteri che verrò mano a mano notando, e che pur sarebbe necessario fossero iscritti in quest'articolo.

Io, dico il vero, non vorrei sollevare una questione d'interessi locali, cui so che la Camera, e con ragione, non ha simpatie, tuttavia ci sono di quelle posizioni speciali che meritano, o signori, la benevolenza vostra, perchè se ne possa almeno far cenno; e questo è appunto il caso mio.

Io non so se quando poc'anzi un oratore accennava ad interessi morali che vogliono essere tenuti in conto dal Governo, abbia voluto accennare a considerazioni politiche particolari; certo è però che io non trovo difficoltà a dire che questi interessi vogliono essere tenuti a calcolo dal Governo. Ci sono delle posizioni speciali, le quali, appunto perchè sono subite involontariamente dalle popolazioni, sarebbe non solo ingiustizia, ma follia di trascurare. Ci sono delle popolazioni messe e mantenute in difficilissima posizione, alle quali lo Stato ebbe a domandare un gravissimo sacrificio. Ora, come mai potrebbe cadere in mente di alcuno che esse non siano degne di speciale considerazione? Come mai si potrebbe far credere che chi venisse ad accennare queste speciali considerazioni il facesse per meri interessi locali? Io non lo credo; io sono di avviso che nella Camera non ci sia un solo il quale voglia negare che questi, anzichè interessi locali, siano nazionali, tanto più allorchè questa non è opera di quelle popolazioni, ma imposta loro dalla volontà della nazione per una grande abnegazione alla quale essa dovette sottomettersi.

Io non dirò di più; ho fiducia che la Commissione medesima, la quale è composta di egregie persone, e il suo relatore, il quale si è sempre penetrato degli interessi ai quali accenno, faranno eco a queste parole mie; e non dubito parimenti che l'onorevole ministro di grazia e giustizia, caldo sostenitore, qual egli è, del principio nazionale, mi comprenderà, e vorrà egualmente nel lavoro di cui è incaricato tenerne conto; imperocchè, ripeto, non può nemmeno passarli per la mente che un uomo tanto egregio qual'è il guardasigilli, possa per un momento scordare questi interessi morali bensì, ma d'un ordine altissimamente superiore a tutti gl'interessi materiali, interessi tali per i quali io talune volte mi sono già fatto lecito d'invocare tutta l'attenzione della Camera, la quale con molta benevo-

lenza mi ha sempre ascoltato tuttavolta che a tale uopo mi sono ad essa rivolto, ed io sono sempre stato sicuro, come lo sono adesso, di ottenerne l'appoggio, come spero di avere quello della nazione. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro di agricoltura e commercio.

TORRELLI, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Ho l'onore di annunziare alla Camera che d'accordo cogli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici ho creduto poter accogliere la domanda della compagnia delle strade ferrate di Sardegna per la restituzione in parte della cauzione data dietro certe norme indicate.

Siccome questa questione si collega con quella dell'abolizione degli ademprivi, gli altri ministri credettero che si potesse aggiungere questa facoltà alla legge relativa alla soppressione degli ademprivi; quindi io presento questo articolo di aggiunta al detto progetto di legge pregando la Camera ad aver la bontà di mandarlo alla medesima Commissione che ha studiato il progetto principale relativo all'abolizione degli ademprivi in Sardegna.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, quest'aggiunta sarà trasmessa alla Commissione.

DEPRETIS. Io non ho nessuna obbiezione da fare alla proposta del signor ministro di mandare questa aggiunta alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sugli ademprivi, ma non vorrei che si ripetesse ciò che è recentemente avvenuto, cioè che si trasmettesse ad una Commissione un atto del Governo senz'altro fosse stampato e distribuito ai deputati.

PRESIDENTE. Sarà stampato e distribuito.

DE FILIPPO. L'onorevole deputato Melchiorre ha tacciato di contraddizione la Commissione perchè, egli ha detto, dapprima nella sua relazione aveva esposto i motivi per i quali non credeva di consentire le facoltà che il Ministero domandava di fare novelle circoscrizioni giudiziali, e poscia portava nella Camera un contrario divisamento.

Se quello che dice l'onorevole Melchiorre costituissero veramente una contraddizione, non vi sarebbe Commissione la quale non cadesse in contraddizioni continue, poichè spessissimo avviene che una Commissione dopo importanti osservazioni fatte dagli oratori e dal ministro in seno della Camera, cambi di opinione e si metta d'accordo col ministro o con qualche deputato. Ma se l'onorevole Melchiorre avesse intesa la dichiarazione dell'onorevole relatore avrebbe saputo che su questa questione la Commissione non poteva non cangiare di avviso, e ne avrebbe pure riconosciuto i motivi, che io riassumerò in poche parole.

La Commissione, quando dovette votarsi sulla facoltà che si intendeva dare al ministro dell'interno per le circoscrizioni amministrative, appositamente dichiarò che essa non avrebbe votato poichè naturalmente non voleva pregiudicare le sue ulteriori decisioni nella questione delle circoscrizioni giudiziarie.

Quando poi si avvide che trattavasi di una questione politica, allora votò favorevolmente, e dopo che la Commissione aveva così votato per un caso molto grave, quale era la circoscrizione amministrativa, era naturale, conseguente e tutt'altro che contraddittorio venire essa a dichiarare di non incontrare alcuna difficoltà che il ministro guardasigilli avesse da sua parte somigliante autorizzazione.

Detto ciò, io non risponderò all'onorevole Melchiorre sull'opinione da lui manifestata, di voler una maggiore garanzia in questa circoscrizione giudiziaria, obbligando il ministro ad interrogare primamente il Consiglio di Stato, perocchè, dopo le osservazioni dell'onorevole Biancheri, non credo che altro si debba aggiungere. Se non che dirò una parola perchè l'intervento del Consiglio di Stato siasi dalla Camera creduto utile per la circoscrizione amministrativa e non già per quella giudiziaria. La ragione è semplicissima. Anzitutto il Consiglio di Stato ha una influenza continua, speciale sui comuni e sulle provincie, influenza che certamente non ha sopra i tribunali, nè circondariali, nè provinciali.

Epperò il Consiglio di Stato è al caso di dare l'avviso quando trattasi di circoscrizioni amministrative, non così quando si tratta delle giudiziarie, perchè in questo caso è necessario avere i lumi di uomini tecnici e speciali. Onde è molto più a proposito una Commissione centrale, la quale, nominata dal ministro, può essere composta di personaggi distinti che conoscono l'andamento dell'amministrazione della giustizia.

Da ultimo egli teme che il Ministero possa con una Commissione centrale, e con l'influenza che eserciterà su di essa, giovare a' suoi amici.

Non rileverò la parola; spetta al ministro a respingere l'ingiuriosa ed infondatissima accusa. Dirò soltanto che quando asserisce essere tal sospetto diviso da altri, l'onorevole Melchiorre, me lo perdoni, asserisce cosa che non conosce; io credo che moltissimi sono ben lontani da questo sospetto, ed hanno invece pienissima ed intera fiducia nel guardasigilli.

Finisco osservando com'egli veramente si mettesse in contraddizione con sè stesso, quando, pur dichiarando che avrebbe dato favorevole il voto all'articolo, chiude le sue parole manifestando la sua poca fiducia nel ministro che deve eseguirlo.

Vengo all'onorevole Sanguinetti.

In opposizione a ciò che diceva l'onorevole Borgatti, egli sostiene non doversi mutare le circoscrizioni delle giudicature di mandamento, perchè, restringendone il numero, anzichè un'economia, si avrebbe un aumento di spesa.

Infatti, egli dice, dovendosi i testimoni trasferire da luogo dove il delitto fu commesso, al capoluogo del mandamento, la spesa sarà maggiore; tanto più che i giudici di mandamento hanno ora una maggiore competenza in materia penale.

È facile la risposta. L'onorevole opponente ignora la condizione delle giudicature dell'Italia; se egli sapesse

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

che moltissime giudicature non decidono che cinque o sei cause nell'anno...

SANGUINETTI. Domando la parola.

DE FILIPPO.... vedrebbe che l'economia risultante dal sopprimerne alcune supera di molto la maggiore spesa che può richiedere il trasferimento dei testimoni.

Io prego l'onorevole Sanguinetti di entrare un poco addentro in questa questione. Se avesse dato uno sguardo, anche fuggevolmente all'*Annuario giudiziario*, avrebbe rilevato che una parte delle giudicature non sono altro che un'assoluta superfluità ed una inutilità, facendovisi pochissime cause.

Invece io dichiaro aver tenuto molto conto delle cose cui ha accennato l'onorevole Biancheri, e debbo anzi aggiungere che la Commissione ebbe a preoccuparsene anche prima di presentarsi avanti alla Camera, e forse non fu l'ultima delle ragioni, senza averlo però dichiarato, che l'indusse a negare la facoltà richiesta dall'articolo 3 del progetto di legge ministeriale, trattandosi precisamente non già di un interesse locale, ma d'interesse generale dello Stato.

In quanto poi alla seconda parte delle osservazioni dell'onorevole deputato Biancheri relative all'altro criterio che egli vorrebbe aggiungere perchè sia in certo modo vincolata l'azione del ministro, la Commissione non potrebbe consentire, in quanto che gli elementi che già trovansi indicati non sono essi soli che debbono guidare il ministro, ma vi sono altri elementi, i quali naturalmente saranno tenuti presenti, quindi è inutile aggiungere la parola *topografia*; poichè essendosi parlato de' mezzi stradali, come uno degli elementi, è superfluo aggiungere: « tenuto conto del *luogo topografico*; » tanto più che la Commissione ha accettato ed ha aggiunto un altro elemento, cioè quello proposto dall'onorevole Mancini, relativo alla distanza che un tribunale possa avere da un altro, o una giudicatura di mandamento dall'altra. Epperò io stimo che così limitati i criteri nel modo come sono espressi nell'articolo, siano più che sufficienti, e lo ripeto: non parmi che sarà solamente di questi che il ministro dovrà tener conto, ma sì di molti altri, perchè la novella circoscrizione giudiziaria possa giovare alla buona amministrazione della giustizia, ed anche alle finanze dello Stato.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha già parlato una volta. Stiamo, ne la prego, al regolamento.

SANGUINETTI. La domando per un fatto personale.

PRESIDENTE. Non c'è fatto personale. Questa discussione è già per sè sì grave e sì complicata che ogni deputato deve farsi coscienza di limitarsi al puro necessario, e di non prolungare la discussione con fatti personali.

Ritenga bene che se non è fatto personale, non le manterrò la parola.

Indichi il fatto personale.

SANGUINETTI. Io comincio col dire che non ho parlato che una volta sola.

L'onorevole De Filippo mi ha fatto dire quello che non ho detto, epperò io gli debbo una risposta.

PRESIDENTE. Quand'è così parli.

SANGUINETTI. Io non ho detto che nessuna giudicatura debba essere soppressa, ho raccomandato solo al ministro che vada guardingo e sia molto sobrio in fatto di soppressioni.

Risponderò ancora all'onorevole De Filippo che ho accennato ad un fatto che egli non ha bene inteso, perchè non ho parlato della molteplicità delle sentenze che dà un giudice, ma ho parlato dell'istruzione criminale scritta ch'è ordinariamente commessa dal giudice istruttore ai giudici di mandamento; ho detto che in queste istruzioni le spese potranno diventar doppie e triple; ecco il fatto al quale egli non ha risposto. Dirò ancora una cosa sola, ed è che nella maggior parte delle giudicature dove avvi un buon giudice; novantacinque cause su cento sono aggiustate. L'essersi in una data giudicatura emanate poche sentenze non prova sempre la inutilità di una data giudicatura. Possono esservi poche sentenze e moltissime liti, quando un buon giudice riesce a comporre i litigi. D'altra parte il piccolo numero delle sentenze non impedisce che in una giudicatura l'istruzione criminale non possa dare molto a fare. Le mie osservazioni stanno dunque nella loro integrità.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Mi è grato di trovare la Commissione assenziente alla facoltà che mi sono fatto a chiedere alla Camera rispetto alle circoscrizioni giudiziarie, poichè veggo con soddisfazione che la Commissione non insiste nel suo rifiuto, nè la Camera ha avuto bisogno di una ritrattazione, come faceva osservare opportunamente uno dei membri della Commissione stessa, imperocchè nella relazione è chiaramente enunciata la convenienza che si provveda alle circoscrizioni giudiziarie. La Commissione però se ne astenne, perchè ne fece una questione d'opportunità. Se a me sorgesse il dubbio che la Camera volesse veramente mettere in forse la facoltà che ho chiesta, se non si sovrabbondasse la fiducia che la Camera non mi vorrà ricusare questi poteri, avrei tanto in mano da poter con animo tranquillo affrontare la discussione e mettere sotto gli occhi della Camera tali dati statistici da disarmare persino l'opposizione dell'onorevole La Porta, ma me ne astengo, perchè, se non m'inganno, la Camera stessa comprende la convenienza anzi l'urgenza delle nuove circoscrizioni giudiziarie.

Veggio articolati diversi emendamenti. Dichiaro in massima e per dissipare ogni dubbio che sarò prontissimo ad accettare qualunque emendamento, il quale abbia per iscopo di meglio fissare od ampliare gli elementi del giudizio dai quali mi propongo pigliar norma per questo gravissimo compito, di cui io comprendo tutta l'importanza.

Fedele a questo proposito io non incontro veruna difficoltà ad adottare il primo emendamento che veniva proponendo l'onorevole Mancini.

Volgendomi poi all'onorevole Borgatti, mentre me gli professo grato dell'appoggio che egli mi ha prestato in quanto al concetto delle circoscrizioni giudiziarie, dichiaro ch'io divido gran parte delle sue opinioni, e le divido principalmente rispetto alla convenienza di semplificare l'amministrazione della giustizia e di provvedere principalissimamente agli interessi morali.

Anzi, dirò di più che se io non mi persuadessi che con questo fatto che si andrà a compiere gli interessi morali della giustizia, che sono certamente ben più elevati degli interessi finanziari, non solamente non verranno compromessi, ma troveranno una maggiore soddisfazione, io non avrei esitato un momento a smettere ogni idea di poteri in questo intento.

Fatta questa dichiarazione, darò anche breve risposta intorno all'emendamento dell'onorevole Castagnola.

PRESIDENTE. Permetta il signor ministro, ch'io qui dia notizia alla Camera di un emendamento che fu testè presentato alla Presidenza dai deputati Biancheri, Fossa, Leardi, Berteau.

Con questo emendamento si propone che, ove è detto: « i mezzi stradali di comunicazione » dopo la parola *comunicazione* si aggiunga: *delle condizioni topografiche*.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io non esito punto ad accettare questo emendamento, e voglio sperare che la Commissione non ne dissenterà perchè io ben comprendo la portata di questa proposta.

L'onorevole Biancheri, in una forma abbastanza trasparente, lo ha fatto capire, si preoccupa egli di certi interessi altamente politici, che io apprezzo quanto lui, lo dichiaro solennemente. Questo a rassicurare tutti i timori, tutte le diffidenze che per avventura potessero sorgere.

Parlava dell'emendamento dell'onorevole Castagnola.

L'onorevole Castagnola è in qualche perplessità per la sorte dei circoli d'assise, e vorrebbe col suo emendamento inporre, direi quasi, l'obbligo al Ministero di rispettare lo *statu quo* dei circoli d'assise. Egli però nel suo senno ha compreso che in questa legge non potrebbe certamente il ministro accettarlo perchè è evidente che quando alle nuove circoscrizioni giudiziarie si procederà, si richiederanno nell'interesse della giustizia alcuni spostamenti, e ciò appunto per soddisfare a quello scopo a cui accennò l'onorevole Borgatti, quello cioè di semplificare l'amministrazione della giustizia armonizzandola col principio della localizzazione della giustizia cui pure conviene tener l'occhio.

Ma se io non potrei accettarlo in via d'emendamento, posso però dargli sicurtà che in queste operazioni si terrà conto di tutti i rispetti locali, e non si faranno certamente alla leggera spostamenti e alterazioni nei circoli d'assise.

Alle osservazioni dell'onorevole Michellini parmi abbiano risposto vittoriosamente le osservazioni fatte e

da uno dei membri della Commissione, e, parmi, dallo stesso onorevole Biancheri. In conseguenza io mi astengo dal risponderci, e di ritornare sopra la questione da lui posta innanzi, perchè l'idea di mettere in mezzo il Consiglio di Stato non la credo accettabile. E ben diceva l'onorevole De Filippo che il ministro non esiterebbe mai ad interrogare quell'autorevole Consesso presentandosi qualche occasione che ne valga la spesa, ma imporgli l'obbligo d'interrogare in ogni questione di tal natura il Consiglio di Stato, e così sostituire, secondo il suo concetto, il Consiglio di Stato ad una Commissione tecnica speciale, centrale, della quale il Ministero ha dichiarato volere invocare il concorso, non mi sembra, ripeto, sia concetto accettabile.

Nè per verità io cercherò di raccogliere e respingere un'accusa che egli mi faceva; abbastanza lo fece colla sua risposta l'onorevole De Filippo; per parte mia credo doverci rispondere colla dignità del silenzio.

Non mi rimane che rispondere all'onorevole Sanguinetti il quale si preoccupava delle sorti dei giudici di mandamento. Invero io non reputo lieve la sua osservazione. Io mi unisco all'onorevole De Filippo nell'insistere sulla necessità di recidere alcune superfetazioni che pur s'incontrano nei giudici di mandamento; e se qui fosse il caso di mettere sotto gli occhi della Camera, ma per brevità me ne astengo, alcuni dettagli riguardanti precisamente la giurisdizione dei giudici di mandamento, egli stesso rinverrebbe da quella sua proposizione forse troppo risoluta.

Dunque qui non si tratta nè di rispettare lo *statu quo*, nè di togliere così di passaggio i giudici di mandamento.

È poi anche chiaro che quando colla nuova legge sulla competenza dei giudici di mandamento noi veniamo ad ampliare la loro competenza, sarà questa una considerazione che dovrà ben pesare per non correre troppo nella loro riduzione.

Io credo che queste osservazioni potranno soddisfare abbastanza la Camera. Mi sento però il dovere di assicurare la Camera che in questo grave compito il Ministero intende procedere riguardoso, nei più ristretti limiti, di procedere col concorso e coll'avviso della Commissione centrale non solo, ma dei Consigli provinciali, i quali saranno interrogati.

PRESIDENTE. Si tratta ora dunque di deliberare sull'articolo 2 che diventa 4. Procederemo per divisione, ed io verrò di mano in mano ad ogni periodo notando gli emendamenti che vi si riferiscono, e sopra i quali innanzi tutto è da votarsi.

LEARDI. Domando la parola.

Siccome io ho firmato un emendamento, intenderei dire poche parole sul medesimo.

PRESIDENTE. Parli.

LEARDI. Richiamando l'attenzione del Governo sulle condizioni topografiche delle circoscrizioni giudiziarie, io ed anche i miei colleghi ed amici che abbiamo proposto quell'emendamento ci siamo preoccupati del-

TOGNATA DEL 18 FEBBRAIO

l'interesse degli amministrati, ma nello stesso tempo possiamo aggiungere che ci siamo preoccupati anche dell'interesse del demanio.

Il signor ministro ha detto che tiene molti documenti statistici, coi quali, a suo dire, egli potrebbe convincere tutti i suoi avversari, compreso l'onorevole La Porta. Ma il signor ministro ha creduto opportuno (è questione di tempo, se si vuole) di non presentarli alla Camera, nè di dare un cenno dettagliato nel suo discorso. Ebbene, io non avendoli veduti, non ne posso parlare, ma se il signor ministro li esamina attentamente, forse vedrà che si fanno, come si dice, i conti senza l'oste.

Alcuni partono dall'idea che l'amministrazione della giustizia sia gratuita. Questa sarebbe un'ottima cosa, ed io la invoco; ma attualmente, ed i distinti giuriconsulti ed avvocati che seggono in questa Camera lo sapranno meglio di me, l'amministrazione della giustizia e tutt'altro che gratuita, anzi è lucrosa per il demanio. Io credo che non sarò smentito dall'onorevole ministro, dicendo che in tutte o quasi tutte le circoscrizioni giudiziarie le tasse che si riscuotono per l'amministrazione della giustizia danno un provento superiore a quello che costano i magistrati.

Dunque, come vede la Camera, il ministro dovrà esaminare le condizioni topografiche, e dovrà tener conto anche di questa circostanza, cioè della diminuzione di proventi che si verificherà riducendo le circoscrizioni giudiziarie, perchè, o signori, è naturale che quando voi allontanate la sede della magistratura dall'amministrato, le spese delle liti saranno più forti, ed aumentando le spese, diminuiscono le liti, epperò diminuiscono pure le tasse che per l'amministrazione della giustizia si percepiscono.

Ma, si dirà, è un'utile cosa il diminuire le liti; ma vi sono delle liti che sono necessarie; e quando voi allontanate soverchiamente la sede dove si amministra la giustizia, naturalmente voi fate un danno grave agli amministrati, in quanto che, per mancanza di mezzi, ed anche di tempo, essi non potranno più domandare quella giustizia che d'altronde, o poco, o molto pagano al demanio.

Finirò con un'ultima considerazione che ha tratto a quello che diceva l'onorevole mio amico Sanguinetti.

Relativamente ai giudici di mandamento, oltre alla questione finanziaria (ed in ciò mi associa perfettamente alle cose dette dall'onorevole Sanguinetti), vi è anche una questione morale.

Sapete voi quanti fatti criminosi, quante vendette private impedisce la presenza del giudice? Quando il giudice è presente, si ricorre a lui per le inibitorie; ma quando il giudice è lontano, e che non ci è il tempo materiale per recarsi da lui, in alcuni paesi (e pur troppo ne abbiamo veduti degli esempi) si fanno giustizia di propria mano.

Per queste ragioni che, quantunque toccate da me brevissimamente, pure sono d'immensa gravità, io vi

prego di voler accettare l'emendamento che abbiamo avuto l'onore di presentarvi.

BERTEA. Avendo firmato l'emendamento coll'onorevole Leardi, mi preme dichiarare che non vorrei essere tenuto solidario della induzione da esso fatta sull'effetto che la riforma delle circoscrizioni giudiziarie potrebbe produrre in relazione agl'introiti erariali. Se io avessi il concetto che la nuova circoscrizione potesse condurre alla diminuzione dalle liti, non avverserei certamente la soppressione di qualche centro giudiziario. Per verità, appena aveva domandata la parola, l'onorevole Leardi ha rettificato il suo argomento, ma tuttavia io non ho mai creduto superfluo di eliminare le conseguenze della primitiva dichiarazione da esso fatta. Ora dirò solo di passaggio ciò che c'è di vero nell'argomentazione dell'onorevole Leardi, cioè che l'economia, la quale vedo tanto raccomandata da coloro che sono favorevoli ad una grande riduzione di centri giudiziari, è più immaginaria che reale, inquantochè, se noi consideriamo le spese reali che si occasionano alle parti litiganti allontanandole dalla sede del giudizio, l'economia scompare quasi totalmente; tant'è che io sono persuaso che quei molti o quei pochi circondari che saranno colpiti in conseguenza di questa legge sarebbero forse tutti contenti di coprire con una sovrimposta locale le spese che fosseso necessarie per mantenere in essi il tribunale, poichè la maggiore spesa che le parti incontrano nel trasferirsi al capoluogo giudiziario e la perdita di tempo sono tali imposte che superano di gran lunga l'importanza di quella che occorre per mantenere un tribunale di circondario.

Soggiungo poi che io mi associa di gran cuore a quanto l'onorevole mio amico Biancheri ha toccato con tanta delicatezza, alle considerazioni, cioè, di alto interesse morale e politico che devono prevalere rispetto a certe località eccezionali; egli ha trattato quest'argomento in modo così delicato che io non aggiungo parola, perchè temerei per avventura di guastare il suo concetto.

L'importanza grandissima di cotesti interessi morali e la non minore importanza di quelli materiali m'induce a consigliare all'onorevole signor ministro di usare con grande riguardo e circospezione della facoltà che gli viene accordata, ed alla quale, sebbene non lietamente, mi associa.

PRESIDENTE. La prima parte dell'articolo che si tratta di votare è così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con decreto reale una novella circoscrizione giudiziaria del regno, uditi i Consigli provinciali, ed una Commissione centrale che sarà nominata dal ministro della giustizia. »

Qui dopo le parole *uditi i Consigli provinciali* il deputato Melchiorre propone il seguente emendamento ed *il Consiglio di Stato*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo metto a partito.

(Non è approvato.)

Metto ai voti questa prima parte dell'articolo testè letto.

(È approvata.)

DE FILIPPO. Domando la parola per un'aggiunzione che intendo fare a questa prima parte. Una volta che la Camera ha votato la prima parte dell'articolo 2°, la quale autorizza il ministro a fare una novella circoscrizione giudiziaria, io domando il permesso di proporre alla Camera un'aggiunta che credo sia attualmente necessaria e giusta.

Nella legge sulle modificazioni all'organamento giudiziario che voi avete votato approvando l'articolo primo, era un articolo, il 24, col quale tenuto conto del tenuissimo stipendio dei giudici e dei sostituti procuratori del Re del tribunale di circondario di quarta classe, si sopprimeva questa quarta categoria. Questa proposta fu fatta dal ministro nel progetto che aveva presentato alla Camera, ed era stata consentita dalla Commissione, la quale riferì sul detto progetto di legge. Ora la Camera come ho detto, ha votato la legge con la soppressione dell'articolo 24, poichè la Commissione attuale osservò che non dandosi la facoltà al ministro di migliorare quanto all'amministrazione della giustizia la condizione finanziaria diminuendo i tribunali, non era possibile, nelle strettezze in cui si trovava lo Stato, di sopprimere questa quarta categoria. Quindi sopprese l'articolo 24 e presentò alla vostra approvazione quella legge senza l'abolizione della quarta classe dei giudici di circondario e dei sostituti procuratori regi.

Ora una volta che la Camera ha consentito la facoltà al ministro di diminuire naturalmente i tribunali circondariali, le giudicature di mandamento e le sezioni di Corte d'appello, con la facoltà che gli ha concessa, io mi credo autorizzato a proporre questo emendamento che leggerò alla Camera:

« Coll'attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria rimarrà soppressa l'ultima categoria in lire due mila degli stipendi dei giudici di circondario e dei sostituti procuratori del Re, ed il riparto si farà nella proporzione di un sesto per la prima classe, di un sesto per la seconda e di quattro sestì per la terza. »

Ripeto, questa soppressione era stata proposta dal ministro ed era stata consentita dalla Commissione incaricata di riferire su quel disegno di legge; mancando dunque la ragione della sua morte, è giusto che risorga.

Dopo quello che disse l'onorevole deputato Mari su quest'argomento, non debbo aggiungere altro per raccomandare all'approvazione della Camera quest'aggiunzione che ho avuto l'onore di proporre, tanto più che vi ha questo assurdo, che un cancelliere o segretario di giudicatura, di mandamento ha lo stesso stipendio dei giudici di tribunale di quelli che sono in gerarchia superiori al suo medesimo capo...

CHIAVES. Ma non ha carriera.

DE FILIPPO. Non l'ha nelle antiche provincie, ma nelle provincie meridionali i cancellieri possono essere anche magistrati; abbiamo parecchi esempi di cancel-

lieri che ora sono magistrati; ma io dico, anche che non avessero quella carriera, è ben doloroso che un cancelliere di tribunale (e ve ne sono di quelli che godono sino a tre mila lire di stipendio) abbia un trattamento superiore non solo al giudice di mandamento ma a coloro stessi da cui egli in certa guisa dipende. Osserverò conchiudendo che la mia proposta è tanto più conveniente, in quanto che tutti sappiamo che gli stipendi si trovano oggidì grandemente assottigliati dalle nuove leggi della ricchezza mobile e delle ritenute.

Non aggiungerò altro per raccomandare alla Camera di approvare questa parte seconda che io propongo di aggiungere all'articolo 2.

MICHELINI. Pare impossibile! Appena si propone una diminuzione di spesa, ed ecco che subito ci si viene a proporre un aumento che forse sarà superiore a quella diminuzione.

Ma che diminuzione di spesa? Non sappiamo se, e in quale misura sarà attuata la riduzione del numero delle giudicature e degli altri tribunali dal Ministero non sappiamo se l'economia che ne risulterà per tal diminuzione non sarà vinta per avventura dall'aumento della spesa per la trasferta dei testimoni, e prima che conosciamo queste ed altre circostanze ci viene proposto un aggravio all'erario nazionale coll'aumento degli stipendi di una grande parte dei giudici de' tribunali di circondario.

Ma dove andiamo con questo rovinoso sistema? Andiamo al fallimento, lo dico schietto, e non per la prima volta; tanto più che questo sistema lo adoperiamo in tutto, nelle piccole e nelle grandi cose. Non sappiamo mai resistere alla tentazione dello spendere. Di tutte le spese non vediamo che il lato bello; così è certamente cosa buona per i giudici di quarta classe de' tribunali di circondario che sia loro aumentato di lire 500 lo stipendio: questo è innegabile. Ma rivolgete la medaglia, e dall'altro lato di essa vedrete le sofferenze dei contribuenti, ai quali pur troppo nessuno pensa in questo recinto. Io sì che vi penso, ma la mia voce è troppo debole per farsi ascoltare, ed il fatto è che i contribuenti sono aggravati e non ne possono più.

Lo stato delle nostre finanze, nemmeno a fronte della leggera e dubbia economia che risulterà dalla diminuzione delle giudicature, e de' tribunali non ci permette di aumentare per ora gli stipendi dei giudici o di altri pubblici ufficiali. Continuino adunque a servire collo stesso stipendio, siano discreti, facciano anch'essi il loro sacrificio alla patria. Col tempo si vedrà.

Del resto non è poi tanto deplorabile la condizione dei giudici di cui si tratta. Per lo più sono molti giovani, esordienti nella carriera, vivono in piccole città, in cui pochi sono i bisogni. Collo stipendio di cui godono possono facilmente vivere con decoro e stare fra i primi.

Inoltre qualunque di questi giudici può aspirare ad un

indefinito avanzamento: gli sono aperte le Corti d'appello ed anche di cassazione purchè abbia zelo e capacità. Quindi egli deve tener conto non solamente dello stipendio di cui attualmente gode, ma ancora della speranza, anzi della certezza di aumenti nello stipendio, della giubilazione, dell'onorificenza e di tutti gli altri vantaggi di cui godono coloro che servono lo Stato. Così, benchè i tenenti ed i sottotenenti siano poco retribuiti, non se ne lagnano, perchè pensano che di più lo saranno quando perverranno ai gradi di capitano, colonnello e generale.

Non tema poi l'onorevole ministro della giustizia che, non essendo aumentati gli stipendi dei giudici di cui si tratta, siano per mancare ai posti che si renderanno vacanti abili soggetti. Oh! stia certo che concorrenti non mancheranno per la semplice ragione che nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, nelle libere professioni difficilmente si trovano quei guadagni, quei vantaggi che si trovano negli uffici governativi. Se ad uno di questi giudici voi proponeste di lasciare l'impiego, egli non lo farebbe, ciò che dimostra che meno guadagnerebbe impiegando in altra guisa i suoi talenti.

Pensiamo adunque una volta ai contribuenti, e non sempre agli agenti del Governo, la cui condizione è molto più lieta di quella dei loro concittadini.

Io pertanto, che ho parecchie volte proposto diminuzioni d'impieghi, prego ora la Camera di non approvare la proposta che le è stata fatta relativamente all'aumento dello stipendio de' giudici dei tribunali di circondario, cioè di portare gli stipendi di quelli di quarta classe dalle lire 2000 alle 2500.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Mi giunse improvvisa la proposta dell'onorevole De Filippo; dirò anzi: mi pone in grave imbarazzo.

Se io dovessi liberamente aprir l'animo mio sotto il rapporto dell'amministrazione della giustizia, non esiterei un istante a dichiarare meschinissimo lo stipendio di questi giudici di circondario. E questa io la considero grave iattura nell'interesse della giustizia stessa, avvegnachè facilmente si comprenda come ne riesca depreziata la carriera giudiziaria, cosicchè non troverete uomini veramente di valore che vogliano sbarcarvisi; l'ultimo del foro guadagna qualche cosa di meglio delle lire 2000 assegnate al giudice di quarta categoria.

Io considero adunque come cosa desiderabile, come cosa di alta giustizia il provvedere a questo sconcio, rialzando la posizione di questi magistrati.

Ma se in questo mi associo pienamente alle idee dell'onorevole De Filippo...

CRISPI. Domando la parola.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti... d'altra parte mi pesa addosso la condizione finanziaria del paese, nè potrei veramente trovare argomenti validi a ribattere le considerazioni testè fatte dall'onorevole Michelini.

Egli ci faceva delle severe avvertenze, le quali si in-

contrano perfettamente coi fermi propositi del Ministero, il quale non intende punto di declinare dal suo programma che gli impone il dovere di consultare specialmente l'interesse dei contribuenti e far fronte alle angustie finanziarie con tutti i provvedimenti più efficaci coi maggiori sacrifici.

Con un tale programma per verità il Ministero sarebbe colto in fallo, laddove così alla leggera volesse adottare questa proposta.

In questo momento poi sono isolato, e senza il concorso del ministro delle finanze, al quale veramente spetta questo sindacato, io non mi arrischierei ad assecondare la proposta dell'onorevole De Filippo.

Senonchè, fermo nel mio pensiero di doversi, cioè, attendere a questi provvedimenti, ma in condizioni normali, in tempi migliori, sono pronto a fare dichiarazione, e dirò anzi a prendere impegno di occuparmi con una proposta speciale da soddisfare al suo voto che è pure il mio come prima ci sarà consentito dalle migliorate condizioni del pubblico erario.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Crispi.

CRISPI. È doloroso che il deputato Michelini venga a chiedere risparmi in quelle materie nelle quali il risparmio importerebbe per conseguenza la negazione della giustizia. Se si domandasse alla Camera, non di diminuire lo stipendio dei funzionari dell'ordine giudiziario, ma di diminuire il numero dei medesimi per pagare quelli che resterebbero, meglio di quello che si pratica al presente, io sarei d'accordo e ne appoggerei la proposta; ma combatterò con tutte le mie forze ogni domanda che valga a mettere i magistrati nell'indigenza, giacchè ciò sarebbe non solo indegno, ma scandaloso pel paese.

Guardate l'Inghilterra, essa ha pochi giudici, ma sono pagati in guisa da fare una vita splendida più che agiata.

Quante siano le tentazioni per colui il quale è chiamato all'amministrazione della giustizia, non potrete immaginarlo. Guai se mettete l'uomo tra la miseria ed il dovere! L'una spesso la vince sull'altro.

Gli eroi sono rari in questo mondo; anzi dirò che il tempo degli eroi è finito, se pur non fu una poesia degli altri tempi; voi troverete degli uomini i quali si fanno uccidere sul campo di battaglia, ma non di coloro i quali accettino morire di fame, e far morire di fame i propri figli.

Quindi io sono d'avviso che, non solo debba accettarsi la proposta dell'onorevole De Filippo, ma che convenga pregare l'onorevole guardasigilli a volere, negli studi a cui si prepara, cercare di stabilire il modo di diminuire il numero dei giudici, migliorandone le condizioni economiche e rendendoli maggiormente indipendenti.

L'inamovibilità sarà una parola vuota di senso, se voi pagherete male il magistrato, e lo potrete traslocare da una parte all'altra del regno.

Badi bene l'onorevole guardasigilli! egli è un antico giudice, e sente il dovere della missione della magi-

struttura dalla quale egli viene. Badi bene a quello che fa! Se alla nuova legislatura egli continuerà a sedere nei Consigli della Corona, presenti delle proposte che risolvano la magistratura dalla umile condizione in cui l'hanno fatta cadere i tempi!

PRESIDENTE. Persiste il deputato De Filippo?

DE FILIPPO. Dopo il valevole appoggio ottenuto dalle osservazioni fatte dall'onorevole Crispi, dovei persistere ancora di più sul mio emendamento, ma mi affido nella dichiarazione del signor ministro, il quale ha detto che egli considera come una iattura la meschinità di cotesti stipendi all'amministrazione della giustizia, quindi sotto quest'aspetto ed anche perchè ho fiducia nelle sue parole, sono sicuro che quando sarà attuata la nuova circoscrizione giudiziaria, avremo già votato un progetto di legge che soddisfi pienamente al mio voto.

In questa fidanza io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Seguitiamo. Leggo il paragrafo secondo:

« Nel provvedere alle nuove circoscrizioni giudiziarie sarà tenuto conto degli affari che spedisce ciascuna Corte, tribunale o giudicatura delle popolazioni sulle quali si esercita la loro giurisdizione... »

Qui viene la proposta del deputato Mancini accettata dal Ministero e dalla Commissione, del tenore seguente: « ...nonchè di quella della città di loro residenza. »

La metto ai voti.

(È approvata.)

« ...della maggiore o minore... »

Qui verrebbe un'altra aggiunta del deputato Mancini accettata dal Ministero e dalla Commissione, che sarebbe così concepita:

« ...distanza tra le sedi giudiziarie. »

Chi approva, sorga.

(È approvata.)

« ...facilità di mezzi stradali, di comunicazioni, e delle condizioni topografiche. »

Questa *delle condizioni topografiche* è la proposta dei deputati Biancheri, Fossa, Leardi e Berteà.

Interrogo il ministro e la Commissione se accettano queste parole « delle condizioni topografiche. »

(Il ministro e la Commissione accettano.)

Dunque metto ai voti cotesta aggiunta.

(È approvata.)

Infine... « e di altrettali elementi » Qui viene la proposta Michelini, che consiste nel dire *criteri* invece di *elementi*.

Il Ministero e la Commissione accettano?

(Il Ministero e la Commissione accettano.)

Chi approva questa parola *criteri* sorga.

(È approvata.)

Verrebbe ora una proposta dell'onorevole Castagnola.

CASTAGNOLA. Prendendo atto delle dichiarazioni fatte in proposito dall'onorevole guardasigilli, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Viene ora la terza parte:

« Sarà pure determinato con decreto reale il numero dei funzionari giudiziari che dovranno essere addetti alle Corti, ai tribunali e alle giudicature, e saranno nello stesso modo approvate le necessarie disposizioni transitorie. »

Chi approva, sorga.

(È approvata.)

Debbo annunciare che l'onorevole Bruno ha test trasnesso al banco della Presidenza un'aggiunta che suona così:

« I giudici di mandamento sono a carico dei comuni presso cui risiedono. » (*Mormorio prolungato*)

L'onorevole Bruno ha la parola.

BRUNO. A prima giunta l'articolo che ho proposto offre degli ostacoli perchè venga adottato. Però esaminando due condizioni che a me sembrano gravissime credo che la Commissione e il Ministero possano venir nella determinazione di accoglierlo.

Noi vediamo tuttogiorno comuni i quali chiedono al Governo la nomina e la destinazione di giudici che non si possono ottenere perchè la condizione delle finanze impedisce al Governo la nomina di questi funzionari che pur costano qualche cosa, e che dovrebbero ancora costarci di più se le generose parole che il deputato Crispi ed altri deputati hanno detto a proposito dei magistrati saranno accolte convenientemente dal Ministero, il quale se accogliesse la mia proposta sollevando le finanze da un grave peso farà ancora contenti quei comuni che desiderano un giudice, e non hanno finora potuto ottenerlo. Noi tutti i giorni nella speranza di diminuire le spese dell'erario nazionale abbiamo espresso unanime parere che bisogna gravitare sui comuni tutto ciò che riguarda l'amministrazione.

Ora, signori, se questo scopo vuole veramente ottenersi, se è proprio vero che si vogliono un pochino sgravare le finanze dello Stato, io credo sia conveniente, nell'interesse di questi magistrati i cui soldi mio credere debbono essere elevati, e nell'interesse dei comuni che richiedono ed hanno d'uopo dell'assistenza di questi magistrati, credo conveniente, dico che si venga ad una riforma importante che dee aver necessariamente per base una proposta mercè cui gli stipendi dei giudici di mandamento debbano essere a carico dei comuni.

Riflettete, o signori, che voi non potrete giammai colle parole sollevare le finanze dello Stato se non venite a radicali riforme; voi vi trovate tutti i giorni con un *deficit* che vi incalza e con proposte radicali di riforme che bramate, desiderate e respingete poi dopo.

Io non comprendo che questa mia proposta venga respinta rimanendo ferma nell'animo della Camera un'economia che da tutti si vuole e non si raggiunge mai. Io non comprendo che mentre si vuol dare sviluppo vita ai comuni, mentre si desidera che il buon andamento della giustizia con intelligenti magistrati venga a svilupparsi in tutti i comuni, venga dall'altro lato

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

circoscrivere la scelta del Governo, con spese che dal Governo non possono essere fatte.

Finalmente io credo questa riforma indispensabile oggi che è stato adottato il principio che i delegati mandamentali di sicurezza pubblica debbano scomparire, convinto come sono che nel giorno in cui questi delegati cesseranno di esistere si farà maggiore e più sentito il bisogno dei giudici nei piccoli comuni, più elevata in tutti i luoghi la loro posizione.

Persuasos dell'opportunità ed utilità dei principii che informano la mia proposta, ma poco appassionato alla formola da me presentata, io dichiaro che non avrò difficoltà di ritirare l'articolo che ho presentato a condizione che il Ministero dichiari che studierà la questione che, grave come è di conseguenze, non amo precipitare, pago per ora di averla sollevata spintovi da ragioni imponenti che non perderebbero niente della loro importanza ove al punto in cui siamo venissero disconosciute dalla Camera.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'onorevole deputato Bruno domanda una dichiarazione, ma una dichiarazione io non potrei farla nei termini richiesti, perchè la riforma cui egli accenna si lega a tutto un ordine di idee, e bisognerebbe prima mettersi d'accordo col ministro dell'interno collegandosi col sistema della legge comunale e provinciale.

PRESIDENEE. Domando se la proposta dell'onorevole Bruno sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Pongo dunque a partito l'intero articolo 4°.

(È approvato.)

Ora viene in discussione l'articolo 4 che diventa 5.

Siccome pare che la Commissione, d'accordo col Ministero, intenda proporre un nuovo articolo, od almeno una modificazione all'articolo proposto, così darò innanzi tutto la parola all'onorevole relatore.

PISANELLI, relatore. Il nuovo articolo sarebbe così concepito :

« Coll'attuazione di nuovi Codici, civile e di procedura civile, rimarranno soppressi il tribunale di terza istanza di Milano e la Corte di cassazione di Firenze.

« Tuttavia il Governo del Re è autorizzato a stabilire con reale decreto un termine entro il quale i detti magistrati spediranno, con le attuali leggi di procedura, le cause che innanzi ad essi si troveranno vertenti all'epoca in cui saranno pubblicati i nuovi Codici, ed a dare tutti i provvedimenti necessari a tale uopo. »

PRESIDENTE. Qui cade anzi tutto una proposta di genere sospensivo dell'onorevole deputato Panattoni. Ne darò lettura:

« Sarà presentato alla nuova Legislatura un progetto di legge che, facendo cessare nel regno la pluralità delle Corti di cassazione, surrogli anche in questa parte un ordinamento giudiziario, il quale assicuri in modo uniforme e spedito la completa amministrazione della giustizia. »

Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta sospensiva.

MARI. Io mi era iscritto prima per parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Sta bene, ma le proposte sospensive ella sa che, secondo il regolamento, sono le prime a discutersi, come a deliberarsi.

PANATTONI. I provvedimenti sulle istituzioni giudiziarie, e segnatamente su quelle di grado supremo, sono di tanta gravità, che non possono farsi a pezzi, e senza una ponderata professione di principii.

Io comprendo nulladimeno quale può essere la ragione movente del Governo, nell'aver proposto alla nostra accettazione il presente articolo; il quale senza stabilire un sistema, nè riconoscere un principio da attuarsi, si limiterebbe a sopprimere la sola Corte di cassazione di Firenze, ed il tribunale della terza istanza di Milano. Il Governo ha creduto forse iniziare una riforma, e si è appagato anche della fiducia di poter fare una piccola economia. Ma, sebbene di economia si discorra nella relazione che precede il progetto governativo, ed anche in quella della Commissione, tuttavia ritengo che pochi si persuaderanno che una decorosa economia veramente si raggiunga con questa parsimonia di mezzi. Non è mezzo economico il fare provvedimenti locali e provvisorii. La vera economia sta nell'intraprendere un sistema, il quale riordinando l'amministrazione della giustizia anche nel supremo suo stadio, possa sopperire ai bisogni del pubblico col minore aggravamento dell'erario.

Frattanto, se si guardasse unicamente alla soppressione della Corte di cassazione di Firenze, e del tribunale supremo di Milano; io non prenderei a parlarne. Imperocchè, relativamente alla Corte di cassazione di Firenze, l'onorevole mio amico e collega Mari si è già iscritto, ed aveva testè a tal uopo reclamata la parola; e d'altronde, siccome vedo un emendamento dell'onorevole Mosca, deputato delle provincie lombarde, io ho ragione di credere che egli pure dirà tutto quanto possa concernere la soppressione del loro tribunale. Lascierò anche da parte la questione economica, perchè essa pure sarà compresa nelle cose che vanno a trattar i prefati colleghi. E piuttosto sollevandomi all'altezza di un sistema, tratterò la sconvenienza del partito di appigliarsi alle parziali soppressioni.

Io converrei nella proposta del Governo ed in quella della Commissione, se portassero a sopprimere tutto quello che vi è di vecchio, di moltiplicato, di superfluo, ed anche di incompatibile nell'attuale stato delle Cassezioni del Regno.

Però non intendo e non posso convenire che, senza la guida di un principio, si vada a sopprimere oggi un tribunale, domani un altro; e non si dica come e quando finiremo, a cosa resteremo, e se abbiamo o no l'idea di un sistema.

Così agirebbe per avventura chi avesse in animo di creare privilegi locali, o non si peritasse di fare provvisoriamente nuovi tagli territoriali. Ma il Governo del regno d'Italia essendosi ormai inoltrato, sotto tutti i rispetti, nella grand'opera dell'unificazione, non può a

meno di avere ideato, o dovrà pure formarsi un principio direttivo, anche laddove si tratti del supremo servizio della giustizia.

Ora, poichè ne tace, o ne difetta l'attuale progetto di legge, l'incaricarci noi di stabilire codesto principio, ci chiamerebbe, o signori, a dover decidere oggi una molto grave questione. Quando il giudizio dalla prima è passato alla seconda istanza, dovrà considerarsi finito in via ordinaria; e rimarrà unicamente un estremo espediente, qual è quello che chiamasi di Cassazione? O piuttosto: due soli essendo gli esperimenti della giudiziale contesa, e riscontrandosi ovvio che le due sentenze sieno difformi, e che la seconda, cioè quella che chiude il giudizio ordinario, posi sopra un minor numero di voti, perchè al concorde voto dei giudici di prima istanza si unisca anche la minoranza dei giudici di seconda, converrà meglio che di fronte ai giudicati discordi si apra l'adito ad una terza istanza? Ed anche quando le due sentenze fossero conformi, sarà un buon mezzo di giustizia quello, che accorda ai litiganti privati il rimedio di riportare davanti un tribunale straordinario la lite finita, appigliandosi al pretesto che fu violata la legge?

Di qui è venuto a rifiorire il concetto della terza istanza. Ma, secondo l'opinione di altri giuristi, la terza istanza finisce le liti nell'interesse delle parti, senza provvedere alla conservazione della legge; e conseguentemente si continua a difendere il sistema della Cassazione. Però, in tale dissidio, alcuni hanno immaginato un compenso: imperocchè, mentre adotterebbero la terza istanza, non dissimulano che essa potrebbe generare una discrepanza di massime; laonde s'ingegnano d'innestare in codesto sistema le funzioni di quel tribunale conservatore che si chiama *Corte di cassazione*, costituendo sopra la terza istanza una consulta, che, non badando ai litiganti, sia realmente la conservatrice della legge.

Coloro che scrissero libri e dettarono leggi sull'attuale sistema della Cassazione, hanno pensato che questa possa conservare la legge. Ma i pratici delle cose forensi sonorimasti da lunga mano disillusi e vedono che in realtà succede l'opposto; si denuncia la violazione della legge, per avere un passaporto al nuovo esperimento della giustizia; ma sotto il bel titolo della violazione della legge non si presentano che larvate violazioni di criteri relativi all'applicazione della legge medesima. Di qui ne viene che i giudici di Cassazione, anzichè prendere unicamente di mira l'interesse della legge, guardano piuttosto se fu fatta giustizia; e la legge è sempre violata quando giustizia non fu fatta; non è violata ad onta anche di licenze giuridiche, o di nullità malamente palliate, quando una sentenza mal fatta abbia ragione di essere creduta giusta.

Quindi la Corte di cassazione (*et experto crede Ruberto*) la Corte di cassazione non è che una terza istanza, sotto il bel vocabolo di rimedio alla violazione della legge.

Ma però questa terza istanza è molto rovinosa per i

litiganti, non è accessibile che ai ricchi, e pelle grandi cause.

Nel modo con cui essa è adesso ordinata, manda e rimanda i mal capitati litiganti da una ad altra Corte, senza decidere e definire il punto di diritto ed il merito della contesa.

Inoltre, dal facile istinto di giustizia che governa il criterio dei magistrati di Cassazione, e li fa guardare alla lite anzichè all'interesse unico della legge, ne vengono le oscillazioni di massima, che ho sentito lamentare qui ed in Francia.

Ciò ha dato eccitamento, come io diceva, negli ultimi tempi allo studio del sistema di terza istanza; o dirò meglio allo studio di un sistema il quale contemperi gli uffici della Corte di cassazione a difesa della legge, con la terza istanza per compimento di giustizia in pro dei privati, formandone un sistema solo.

Questò era presso a poco il sistema del tribunale di terza istanza di Milano, del tribunale supremo di Parma, del tribunale supremo del già ducato di Lucca. Codesto sistema comincia ad esser studiato anche all'estero; e ciò valga per coloro i quali non trovano buona se non quella merce che viene di fuori. Si esamina infatti se mai sarebbe possibile di costituire una terza istanza, che facesse nel tempo stesso l'ufficio di cassazione. Mi spiego. Quando le due sentenze siano difformi, il tribunale supremo dirime secondo giustizia codesto disaccordo, e conferma quel giudicato che sembri il più plausibile, o ammette quelle deduzioni che fanno trionfare la verità. Ma, se le due sentenze non sono difformi, il tribunale supremo non può prenderne cognizione altro che cominciando dal sindacare le forme o dall'indagare la violazione della legge.

Ma, postochè la sentenza sia trovata viziosa, il tribunale che la censurò procede anche a decidere in merito; vale a dire rende senz'altro la dovuta e definitiva giustizia. A questo modo i litiganti trovano più pronto e meno disastroso il compimento di quell'amministrazione di giustizia, che fu istituita e deve migliorarsi propriamente per loro.

Infatti le istituzioni giudiziarie non sono un ideale, un portato della scienza teoretica, nè costituiscono una creazione dello Stato, e molto meno devono considerarsi come trovati della simetria governativa: ma sono i mezzi per soddisfare ad un grande bisogno, quello cioè della tutela del viver civile e del diritto, e sono difesa delle persone e dei patrimoni, mediante il possibile trionfo del vero, e la buona amministrazione del giusto.

Un tribunale supremo può avere, come per esempio, l'aveva in Parma e l'aveva in Lucca, una sezione criminale, la quale sopperisca anche ai ricorsi per le pene condanne. La terza istanza si concilia anche col rimedio dei criminali giudizi.

Ed ora mi sovviene, che questo sistema fu studiato anche nel cessato regno subalpino; e credo anzi che fosse studiato sotto gli auspicj dell'attuale nostro onorevole presidente allorchando reggeva nel Ministero del conte di Cavour il portafoglio della giustizia.

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

Adottando il sistema della terza istanza, si possono aver più tribunali supremi, a comodo delle varie parti del regno; e ciò senza che ne resulti un lamentabile pericolo per la difformità delle massime. Questa talvolta accade anche nel sistema della Cassazione. E vi si può riparare mediante una Consulta veramente conservatrice della legge soltanto, e che potrebbe esser convocata dal guardasigilli una o più volte all'anno, e con modicissima spesa; essa dirimerebbe anche i conflitti

Vi è dunque, o signori, in tutto questo una grave ed importante questione da esaminare. Non è quindi del nostro decoro, non è dell'interesse d'Italia, e neppure sarebbe economia, molto meno poi rispetto alla scienza, l'andare (come ora si progetta) facendo soppressioni speciali di qualche Corte, ora in un luogo, ora in un altro, e ciò senza professare un principio, senza avere un sistema prefisso.

Se io sperassi che nell'attuale nostra situazione ci riuscisse agevole, e ci convenisse di assumere anche la responsabilità ed il carico di unificare frettolosamente l'amministrazione della giustizia fino al supremo suo grado, io direi, francamente: imprendiamo subito lo scioglimento della questione.

Ma badate che, volendo far ciò, bisogna che decidiamo addirittura, se giovi meglio avere la terza istanza, o la Cassazione. Badate poi che, che se vi deve essere la Cassazione, *sit ut est, aut non sit*; la Cassazione è tale istituzione che, o deve essere unica, oppure non deve esistere.

Io credo che nelle condizioni attuali del nuovo Stato italiano, e per la figura stessa del nostro regno, e per le difficoltà tradizionali ed economiche, sarebbe probabilmente migliore la terza istanza, imperocchè stabilendola in quattro o cinque sedi, si avrebbe la facilità di una più completa e meno disastrosa amministrazione della giustizia.

Ma chi non ammettesse questo concetto, non può aver altra scelta, volendo la Cassazione, è giuocoforza stabilire la Cassazione unica.

Ora, appunto perchè bisognerebbe risolvere questo grave problema, io ho creduto che, carichi come siamo di tante opere legislative, ed impegnati nelle riforme amministrative e giudiziarie, nella vertenza sulle circoscrizioni, nel trasferimento della capitale, e nelle nuove elezioni politiche, non convenisse entrare anche nella discussione ed attuazione precipitosa delle riforme del supremo ordinamento giudiziario, che trarrebbe seco altri subalterni bisogni. E quindi opinerei, che ciò dovesse maturamente studiarsi dal Governo nel tempo stesso in cui rivedrà il Codice di procedura; e che la relativa discussione dovesse riservarsi alla riapertura del Parlamento. Quindi non è in senso di sospensione che ho fatto il mio emendamento, ma l'ho fatto nel senso della opportunità e pel bisogno di studi maggiori.

Io ho detto :

« Art. 4. Sarà presentato alla nuova Legislatura un progetto di legge che, facendo cessare nel regno la pluralità delle Corti di cassazione, surrogli anche in que-

sta parte un ordinamento giudiziario, il quale assicuri in modo uniforme e spedito la completa amministrazione della giustizia. »

Il mio emendamento non avrà il pregio di risolvere *ex tempore* tanto elevata questione. Quelli che hanno il coraggio di risolverla, sono padroni di andar oltre. Io li seguirò, sperando che abbiano avuto l'agio di approfondire la materia, e di avviarla a buon fine. Ma quando invece la maggioranza della Camera non si credesse bastantemente tranquilla, il mio emendamento sarà un espediente per non pregiudicare la questione, e per iscioglierla, dopo accurati studi, in tempo migliore ed anche non lontano.

Questo non è sospendere il nostro partito; se io non erro, questo è meglio maturarlo.

Dissi che io seguirò coloro i quali hanno il coraggio di risolvere fin d'oggi la questione. Ebbene, io vedo che l'onorevole Boggio ha già provveduto alla terza istanza; io vedo che gli onorevoli Crispi e De Boni hanno proposto la unica Cassazione.

Ora dunque bisogna scegliere.

Io non faccio una questione che trattenga la Camera. Se essa è decisa di venire ai voti su questa materia, lo faccia; ma non già sul terreno che ci presenta la Commissione, quello cioè di uno spedito magro, momentaneo, e che raddoppierebbe il provvisorio senza stabilire una regola.

Io invoco dalla Camera che guardi all'interesse generale del regno, alla propria dignità ed anche alla stessa economia, e non si perda in soppressioni parziali; non sposti tante volte gl'interessi delle popolazioni!

O essa scelga tra gli emendamenti che offrono un sistema; oppure si contenti del mio che potrebbe produrre frutti sicuri e solleciti alla riapertura del Parlamento.

Gli unificatori ardimentosi che, alla mia cautela preferiscono di compiere l'unificazione, la introducano intera anche nell'ordinamento giudiziario; e quando io li senta professare un principio, voterò l'emendamento che parrà migliore alla Camera.

Tutto però sarà meglio, che scendere sul terreno degli espedienti empirici: bastando a me che non si resti sul terreno di soppressioni parziali e senza sistema, come porterebbe appunto la proposta della Commissione. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Giacchè l'onorevole Panattoni non fa propriamente una proposta, per non suscitare un incidente seguiranno il corso della discussione.

L'onorevole Mari ha la parola.

MARI. Signori! Io prendo a sostenere un assunto più facile di quello che, or son pochi giorni, infelice-mente sostenni.

Confutando l'articolo 4° della Commissione, 3° del Ministero, in verità mi sembra di sostenere un assunto più facile, e con più lieti auspicii, perchè non potranno qui pure obbiettarci un'imperiosa e urgente necessità politica che faccia tacere qualunque altro argomento, e

perchè da ogni parte della Camera vedo già proposti contro questo articolo vari emendamenti.

Prima di entrare nell'argomento non debbo dissimulare che il signor ministro, nella sua relazione, proposta la soppressione del tribunale di terza istanza in Milano e della Corte di cassazione in Firenze, aggiungeva « che sarebbe per fermo un *controsenso* quello di stabilire in Toscana una Corte di cassazione di cui niuno *che non voglia guardare la questione dal punto di vista degl'interessi municipali* potrebbe ammettere l'utilità e la convenienza. »

Ebbene, io dimostrerò che, senza guardare la questione dal punto di vista degl'interessi municipali si può disapprovare e respingere la proposta ministeriale. Ed è agevole a dimostrarsi però, che nell'occasione di un'incompleta e provvisoria unificazione dell'ordinamento giudiziario non conviene pregiudicare le questioni che concernono l'ordinamento definitivo, sia riguardo al sistema da preferirsi, sia riguardo alla città in cui debba risiedere, se vuolsi, l'unica magistratura suprema.

Nè sono io il primo ad avvertire siffatta inconvenienza, bensì la notarono unanimi tutti gli uffizi, quando ebbero ad esaminare il progetto di legge per il trasferimento della Corte di cassazione da Milano a Torino.

Ve lo attestava l'onorevole Restelli, relatore di questa legge.

« L'altra avvertenza più importante, egli diceva, che sente la Commissione il dovere di farvi, o signori, a nome di tutti gli uffizi, si è che col trasferimento della Corte di cassazione da Milano a Torino non si vuole pregiudicata, nè preoccupata nessuna delle questioni che si attengono alla definitiva costituzione della suprema magistratura giudiziaria. La Commissione non ha saputo farsi capace del concetto che troviamo nella relazione ministeriale, in cui si allude a due Cassazioni che abbiano a funzionare con estesa giurisdizione, compiuta che sia l'unificazione dei Codici e reso uniforme l'ordinamento giudiziario in tutto il regno. »

Così l'onorevole Restelli. Nè solamente tutti gli uffizi, nè solamente la Commissione protesterono; ma, quando fu portato quel progetto di legge alla discussione in pubblica seduta, fu protestato nuovamente che col deliberare il trasferimento della Corte di cassazione da Milano a Torino, non si intendeva di pregiudicare la questione che riguarda il definitivo ordinamento dei tribunali.

Per vieppiù dimostrarvi che *senza guardare la questione dal punto di vista dell'interesse municipale*, può farsi opposizione a quest'articolo, mi basterà ch'io vi dica apertamente come la penso su questo grave argomento; basterà ch'io dichiaro alla Camera ciò che ho sempre detto a tutti coloro coi quali mi si è presentata l'opportunità di parlare intorno alle istituzioni giudiziarie.

Non credo che il miglior sistema per l'amministrazione della giustizia sia quello dei due gradi di giuris-

dizione con una Corte di cassazione. Lo abbiamo anche noi in Toscana fin dal 1838. Vedete che non è amore di municipio, non è consuetudine d'istituzioni municipali, che mi fa avverso a questo sistema. Lo abbiamo anche noi fin dal 1848; e non tanto l'esperienza che ne ho fatto per lunghi anni, quanto lo studio che m'è occorso fare di continuo sulla giurisprudenza francese, mi hanno persuaso che questo non è il miglior sistema per l'amministrazione della giustizia. Ritengo che più razionale sia quello dei tre gradi di giurisdizione; ritengo che questo offra maggiori garanzie.

Nè solamente lo reputo il più razionale, ma lo reputo ancora il più conveniente alle condizioni sociali e alla conformazione geografica del regno. Non discuterò la questione, chè non mi sembra momento opportuno. Non dirò per quali ragioni mi sembra preferibile il sistema della doppia conferma. Non dirò come potrebbe conciliarsi, volendo, l'uno all'altro sistema, e come egregi giureconsulti, benchè fautori della Cassazione, si persuasero della necessità dei tribunali di terza istanza in Italia. Dirò soltanto che aderisco di buon grado e con tutto il cuore all'emendamento proposto dall'onorevole Boggio. Ed, esaminando la questione dal lato economico, mi limiterò a rammentare che attualmente in Italia, tra quelli delle Corti di cassazione e quelli del tribunale di terza istanza in Milano, abbiamo 95 magistrati, 72 giudicanti, e 18 addetti al Pubblico Ministero.

Queste magistrature supreme sapete voi, o signori, quanto costano alle finanze dello Stato? Costano lire 1,071,558.

La Corte di cassazione di Milano . . .	L.	373,500
La Corte di cassazione di Napoli . . .	»	317,200
La Corte di cassazione di Palermo . . .	»	190,100
La Corte di cassazione di Firenze, più co-		
desta	»	104,919
Il tribunale di terza istanza di Milano . . .	»	71,839

Desumo questi dati da una memoria degli egregi avvocati Robecchi e Cesarini, compilata per commissione dell'onorevole Pisanelli, quando reggeva il Ministero di grazia e giustizia. Da questi dati ciascuno di voi può ben argomentare che senza aumento di spesa, e forse anche con risparmio, potrebbero istituirsi altrettanti tribunali di terza istanza nelle più cospicue città del regno.

Non è dunque un *controsenso*, non è *per vedute di municipali interessi* che io m'appongo a quest'articolo del disegno di legge. Io sono per la terza istanza. È mio antico e fermo convincimento; nè certo intendo mutarlo, ora che è stato decretato il trasferimento della capitale a Firenze. Avrei di me stesso vergogna. Sia ovunque la capitale, io ritengo che il miglior sistema, e soprattutto in Italia, sia quello dei tribunali di terza istanza. Di più ritengo che, a malgrado delle opposizioni e degli indugi che si frappongono, finirà col trionfare questo sistema, che a me sembra il migliore. Lo imporrà, se altro non fosse, la necessità delle cose.

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

Ond'è che le ragioni, per le quali mi oppongo all'articolo 4 del disegno di legge che discutiamo, sono queste: perchè, mentre non si risolve la grande questione tra i due sistemi, si dà l'ultimo colpo a quello dei tre gradi di giurisdizione coll'abolire il tribunale di terza istanza di Milano; perchè, mentre si va predicando migliore il sistema della Cassazione per mantenere l'uniformità della giurisprudenza, si lasciano tre Corti di cassazione nel regno; e perchè, mentre si lasciano nel regno tre Cassazioni, si propone di toglierla a quella città che è destinata ad essere provvisoriamente la capitale, che è posta nel luogo più centrale, e dove debbono essere trasferiti tutti i dicasteri supremi di tutte quante le pubbliche amministrazioni.

Questi veramente possono dirsi *controsensi*, pei quali mi oppongo all'articolo quarto del disegno di legge.

Ma quali sono, di grazia, le ragioni per cui l'onorevole signor ministro vi propone di sopprimere la Corte di cassazione in Firenze, e di lasciare quelle di Napoli, Torino e Palermo? Tre sono le sue ragioni.

La prima è questa: lasciarla sussistere (la Cassazione in Toscana) sarebbe opera *inutile*, perchè la sua giurisdizione sarebbe *ristretta in una cerchia angustissima*, quale è quella che comprende due soli distretti di Corti d'appello; e perchè la facilità delle comunicazioni fra l'Italia del centro e le provincie dell'Italia superiore non permette di tener conto del piccolo vantaggio che arrecherebbe la prossimità della Cassazione residente in Firenze.

A questa ragione primieramente potrebbe replicarsi: se vi sembra ristretta la sua giurisdizione, ampliatela; estendetela alle provincie ex-pontificie; i loro abitanti e per prossimità dei luoghi, e per tradizioni giuridiche in gran parte conformi alle nostre (e negli uffici e nella Commissione ne fu manifestato il desiderio), preferirebbero di andare uniti, piuttosto che a qualunque altra, alla giurisdizione della Corte di cassazione toscana.

Ma è poi vero, o signori, che sia così ristretta in *cerchia angustissima*, come diceva nella sua relazione il signor ministro, la giurisdizione di quella Corte? Comprende tutte le provincie toscane con una popolazione di 1,826,334 abitanti; e rilevo dall'*Annuario giudiziario del regno* per l'anno 1864, pubblicato a cura del Ministero di grazia e giustizia, che in detto anno la Cassazione toscana decise 822 affari: 130 civili, 692 penali. Data proporzione di abitanti e di giudicanti, essa decise più affari delle altre Corti di cassazione. Quella di Palermo, che ha un personale più numeroso, decise, nel medesimo anno, 527 cause; lo desumo dal medesimo annuario: 125 civili, 402 penali. Oltrechè è da considerarsi che, trasportata la capitale a Firenze, debbono necessariamente in quella città, come gli abitanti, così accrescersi, e non poco, gli affari.

Quanto poi alla facilità delle comunicazioni dal centro dell'Italia alle provincie superiori, se può attenuare il danno od il disagio cagionato dalle distanze certo non lo toglie affatto. La spesa sarebbe sempre

grave; e l'adire alla Corte suprema, se non di diritto, di fatto diventerebbe quasi un privilegio degli opulenti, e i men facoltosi sarebbero costretti ad arrendersi, non potendo tener dietro ai loro prepotenti avversari. Che anzi la facilità delle comunicazioni è un argomento che si ritorce; perchè, se gli abitanti del centro hanno facili comunicazioni con le provincie dell'Italia superiore, gli abitanti di queste hanno le medesime e facili comunicazioni col centro d'Italia. E sarebbe più ragionevole che la Corte suprema si lasciasse nel luogo centrale.

La prima ragione adunque è futile e insussistente.

La seconda sarebbe più seria, se fosse vero quello che dice nella sua relazione l'onorevole signor ministro, cioè che il conservare la Cassazione in Firenze sarebbe cosa pernicioso e funesta. Infatti nella relazione ministeriale si legge « che la conservazione della Corte di cassazione in Firenze sarebbe opera *dannosa*, perchè dal giorno in cui la Toscana avrà istituzioni giudiziarie e leggi conformi al resto d'Italia, il mantenere una Corte di cassazione toscana, più o meno conservatrice delle proprie tradizioni, *sarebbe un ostacolo di più a quell'unificazione che è il voto di tutti gli Italiani*, e che non potrà dirsi compiuta, se non sarà passata dalle leggi nella giurisprudenza. »

Più oltre l'onorevole signor ministro loda l'indirizzo delle Corti di cassazione di Napoli, di Milano e di Palermo, le quali pare che mantengano mirabilmente (così non la pensa l'onorevole Tecchio) l'uniformità della giurisprudenza; pare che vadano tutte tre di conserva e che siano sempre all'unisono tra loro. Al contrario questa disgraziata Corte di cassazione toscana verrebbe, per quanto dice il signor ministro, *a portare col pregio dei suoi lumi anche la difformità delle sue dottrine*.

A questa seconda ragione replico, prima di tutto, che, unificato l'ordinamento giudiziario, parificati gli stipendi, il Governo potrà più facilmente promiscuare i magistrati d'ogni parte d'Italia. E, come avverte l'onorevole Pisanelli nella sua relazione ad altri effetti, così mi giova ripetere a questo proposito, che, una volta unificato l'ordinamento giudiziario, una volta che non vi ha diversa misura negli stipendi, può il signor ministro mandare in Toscana magistrati delle altre provincie a paralizzare, a stemperare il veleno delle nostre dottrine. (*Ilarità*) Ma Dio buono! è egli vero che le dottrine, le tradizioni della magistratura toscana sieno così dannose, perniciose, funeste, come senza molto pensarvi diceva l'onorevole ministro nella sua relazione? Non intendo di fargliene un grave addebito, perchè so con quanta furia sieno stati preparati questi progetti di legge; ed egli stesso poco sopra nella sua relazione ci fece intendere che male sotto l'imperio dell'urgenza possono farsi le cose, e che non è per fermò l'urgenza la migliore consigliera.

Delle tradizioni, delle dottrine della magistratura toscana io non pretendo di assumere la difesa, che certo quei magistrati non hanno bisogno delle mie

lodi! Sono le tradizioni, le dottrine del diritto comune; e l'onorevole ministro non può ignorare che il diritto comune è e sarà sempre il necessario supplemento di tutti i codici. Così è dimostrato che neppur la seconda ragione ha principio di fondamento.

Ve n'ha una terza, che il signor ministro dice *considerazione d'ordine secondario, ma certamente anche gravissima*; ed è questa, che il Governo ed il paese sentono altamente la necessità di rimutare le circoscrizioni territoriali in guisa da conciliare l'interesse della giustizia con quello delle finanze, riducendo i tribunali e le Corti di giustizia al puro necessario. È dunque una ragione d'economia; ed è su questa ragione che principalmente si fondano i miei onorevoli colleghi della Commissione. No, la Commissione non teme che unificata la legislazione dei Codici, una Corte di cassazione in Toscana sia d'ostacolo all'uniformità della giurisprudenza. « Le tradizioni giuridiche della Toscana (dice la Commissione) sono conformi a quelle delle altre parti d'Italia, e la coltura degli eletti ingegni di quella provincia concorrerà efficacemente a nobilitare la giurisprudenza italiana. »

Adunque è questione di economia soltanto. L'onorevole Pisanelli per giustificare quest'argomento dice, nella sua relazione, che non basta conservare la Corte di cassazione in Firenze, ma bisogna *ricrearla*, sono sue parole, bisogna *ricostituirla*, bisogna *metterla in pari condizione* colle altre Corti, non tanto rispetto agli stipendi, quanto ancora pel numero dei suoi magistrati.

Ma, se è questo il vero ed unico argomento su cui si fonda la Commissione per proporre in un riordinamento incompleto e provvisorio la soppressione di quella Corte, io domando: perchè non abolire quella di Palermo che costa più che quella di Firenze?

MORDINI. No, protesto.

MARI. È inutile che protesti l'onorevole Mordini. Non è già questo il mio desiderio. Se l'onorevole Mordini ed i suoi elettori desiderano che rimanga una Corte speciale in Sicilia; se desiderano che in Sicilia abbia compimento l'amministrazione della giustizia, pur troppo hanno ragione. Io sono d'avviso, come diceva ottimamente pochi giorni fa l'onorevole Depretis nella discussione delle leggi amministrative, che l'avere vicina l'amministrazione della giustizia è uno dei più grandi benefizi che si possano assicurare alle popolazioni.

Quindi io mi valeva di questo esempio, non perchè volessi proporre la soppressione di quella Corte suprema, ma solamente per dimostrare che, invece di abolire quella che si trova nella città destinata ad essere la capitale del regno, molto più a ragione si dovrebbe abolire la Corte di cassazione di Palermo; molto più che in Sicilia e nelle provincie napoletane anche pel passato sono state in vigore le medesime leggi, per cui vi sarebbe una ragione di più per sopprimere quella di Palermo piuttosto che la Cassazione di Firenze.

Ma torniamo alla questione. Si adduce una ragione

di economia, mentre tanti altri modi vi sono di fare dei risparmi nell'amministrazione della giustizia.

Vi proponete è vero, di abolire i tribunali che non hanno cause; ma vi sono altri modi, ripeto, per fare economie in questo ramo di pubblica amministrazione. E perchè invece di apprendervi ad essi, voi preferite, mentre ancora non si adotta un ordinamento definitivo, voi preferite di abolire la Corte di cassazione di Firenze? Perchè non diminuite il numero dei componenti i collegi giudiziari? Perchè invece di richiedere sette magistrati per esaminare e decidere una causa in Cassazione, non vi contentate che sia esaminata e decisa da cinque? Perchè non abolite l'ufficio della pubblica clientela? Perchè, come in altra tornata vi dissi, non togliete il Pubblico Ministero ai giudizi civili? Queste misure, senza dubbio provvide e ragionevoli, vi darebbero ben altre economie di quelle che potete fare colla soppressione della Corte di cassazione in Toscana!

Ma, si dice, bisogna ricrearla, ricostituirla. E chi ve lo domanda, o signori? Voi supponete una necessità che non esiste, e ne traete argomento per giustificare la proposta soppressione. Se si estende alla Toscana la legge dell'ordinamento giudiziario, non ne deriva che la sua Corte di cassazione debba avere il medesimo numero di magistrati che compongono le altre. Il numero dei magistrati in queste provvisorie Cassazioni può variare secondo la maggiore o minore popolazione, secondo il maggiore o minor numero degli affari. Si obietta che le sezioni delle altre Cassazioni giudicano in sette. Ebbene, lasciate che le sezioni della Cassazione toscana provvisoriamente giudichino in cinque. Che male v'è?

La stessa Commissione che vi riferì sul progetto di legge per estendere l'ordinamento giudiziario alle provincie toscane, appunto per vedute di economia, propose che nulla fosse innovato nella costituzione della Corte suprema in Toscana e nel numero dei suoi magistrati. Mettete alla pari i magistrati toscani quanto agli stipendi; e questo è di giustizia, e doveva essere fatto da lungo tempo, poichè adempivano, come i magistrati delle altre provincie, al medesimo ufficio ed erano retribuiti con stipendio molto minore. Ma non aumentate, se pur non vi piace estenderne la giurisdizione alle provincie ex-pontificie, il numero dei magistrati di quella Corte. Intanto siamo sempre in un provvisorio; e altre differenze rimangono tra una parte e l'altra d'Italia; per esempio, gli uffici della pubblica clientela che in alcune provincie esistono, e in altre no.

Ed è poi vero che si otterrebbe coll'abolire la Corte di cassazione in Toscana il risparmio che se ne spera?

Eccoci al punto più importante della questione.

Io vi dimostrerò che il Ministero e la Commissione hanno fatto male i conti. È un calcolo sbagliato. Ve lo dimostro agevolmente.

A buon conto voi avete circa un numero di 800 cause, poco più, poco meno (se stiamo all'*Annuario* del 1864 sarebbero 822) che dalle provincie toscane sono inviate

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

in Cassazione. Che siano questi affari decisi a Firenze o a Torino, o in qualunque altra sede, certo è che richiederanno un aumento di personale in quella Corte di Cassazione, alla quale voi presso a poco dovrete aggiungere quel numero di magistrati, di che or si compone la Corte suprema di Firenze. E, se volete aggregare le provincie toscane alla giurisdizione della Corte di cassazione di Torino, onde questa decida 700 o 800 cause di più, tra civili e criminali, sarà necessario un aumento e non piccolo, nel suo personale.

Ma ciò non basta.

La Commissione e l'onorevole signor ministro non hanno pensato che tutti gli attuali magistrati, che compongono la Corte di cassazione in Toscana, hanno diritto di domandare e dimanderanno riposo e pensione. Io mi sono dato il pensiero, o signori, d'informarmi da quanto tempo ciascun di essi presta servizio. Ho veduto che tutti, meno due, in ordine all'articolo 39 della legge 19 aprile 1864 sulle pensioni degli impiegati civili, hanno diritto a conseguire, a titolo di pensione, l'intero stipendio. Il vice-presidente ha diritto di avere lire 7056; e degli altri magistrati ciascuno lire 6468; a due soltanto, come io diceva, mancano tre o quattro anni per avere l'intero stipendio a titolo di pensione.

Ora, o signori, fate bene il conto. Calcolando non solamente le pensioni che dovrete dare ai magistrati giudicanti, ma ancora a quelli del Pubblico Ministero e agli impiegati della Cancelleria, che tutti, o per ragione di età, o per motivi di salute, o per rapporti e necessità di famiglia, certo preferiranno il loro riposo, piuttostochè essere traslocati alla Corte suprema in Torino; calcolando le pensioni che la finanza dovrà loro corrispondere, vi occorrerà una spesa annua di lire 75,000 circa.

Ciò posto, vediamo qual differenza risulta tra l'organico attuale in Toscana e l'organico nuovo.

Nell'organico attuale la spesa della Corte suprema di Firenze è di lire 104,919; lo desumo dalla rammentata memoria degli avvocati Robecchi e Cesarini. Secondo il nuovo organico, gli stipendi essendo molto maggiori, la spesa sarà di lire 152,700. Fate pure i necessari riscontri e vedrete che il calcolo è giusto.

Fra la spesa attuale e quella che deriverà dall'aumento degli stipendi si verifica la differenza di circa lire 47,781. Ma ciò che dovrete dare ai magistrati e agli impiegati di quella Corte suprema a titolo di pensione è molto più. Tra l'ammontare delle pensioni e l'ammontare degli stipendi c'è la differenza di 27,219 lire. Così il risparmio se ne va.

Mettendo a riposo quei magistrati, voi spenderete annualmente 27,219 lire di più, anche tenuto conto dell'aumento degli stipendi portato dal nuovo organico.

Dubitavano i miei onorevoli colleghi di Commissione che, rimanendo quei magistrati per qualche anno in ufficio potessero avere diritto ad una pensione maggiore, per cui tornerebbe conto alle finanze dello Stato

il metterli subito a riposo, piuttosto che lasciarli continuare in ufficio per cinque o dieci anni ancora.

Neppur questo è vero, o signori. Stando ai *commenti* fatti dal signor Adorni, capo-sezione nel Ministero dell'interno, alla legge delle pensioni per gli impiegati civili, ed esaminando le *tablelle* che vi sono annesse, ho veduto che, continuando ancora a prestar servizio, e per non pochi anni, cotesti magistrati (tranne il vice-presidente e il procuratore generale, che nel nuovo organico conseguiranno più largo aumento) non possono avere una pensione maggiore di quella che loro compete attualmente in ordine all'articolo 39 della legge sulle pensioni civili.

Ed invero lo stipendio cui avrebbero diritto i consiglieri per la nuova legge sugli stipendi è di lire 9000. Lo stipendio attuale è di lire 668. Or bene, risulta dalle labella annessa ai commenti del signor Adorni che, applicando l'articolo 17 della legge sulle pensioni, l'impiegato che ha 9000 lire di stipendio, dopo trentacinque anni di servizio non ha diritto che a lire 5833, mentre ai consiglieri della Corte di cassazione toscane che hanno compito i trent'anni di servizio compete per la disposizione dell'articolo 39 della citata legge di diritto ad una pensione di lire 6468; quelli ai quali mancano tre o quattro anni al trentennio (e sono due soli), hanno diritto ad una pensione un poco minore delle lire 6468, ma sempre maggiore di quanto darebbe loro la nuova legge; e il vice-presidente e il procuratore generale dovrebbero prestare altri dieci anni di servizio per avere diritto al massimo di pensione (lire 8000) che è di poco maggiore a quella di lire 7644 o 7056 che loro spetta attualmente. Quindi potreste continuare a valervi di quei magistrati senza che si aumentasse a carico dello Stato il debito delle pensioni.

A tutto questo aggiungete che forse l'ufficio della pubblica clientela in Torino non potrebbe difendere, senza un aumento di personale, circa 600 cause penali che ora si difendono gratuitamente dagli avvocati toscani. E, ciò che più monta, non potendo negare il riposo agli attuali magistrati della Corte di cassazione di Firenze, ed essendo necessario aggiungere a quella di Torino alcuni consiglieri che conoscano le leggi e la giurisprudenza toscana, voi dovrete toglierli alle Corti di appello di Firenze o di Lucca. Voi vedete per quante ragioni si rende problematica e si riduca a poco o nulla la sperata economia. E quand'anche potesse ottenersi una qualche economia, sarebbe questa una buona ragione per deliberare la soppressione di questa Corte? Se si trattasse di un ordinamento definitivo, pazienza! ma, finché si rimane nel provvisorio, che ragione vi è di sopprimere cotesta e lasciare le altre? Dimando ai fautori del sistema di cassazione, che però non hanno il coraggio di proporre la soppressione di quelle di Torino, di Napoli e di Palermo, quanto, a loro avviso, dovrà durare questo provvisorio?

Deve durare un anno; due, tre? Credete voi che per

lungo tempo nel regno d'Italia possano rimanere tre Corti di cassazione! Se questo provvisorio non può durare che poco tempo, dove è il risparmio che giustifichi questa mezza misura? A che questo fare e disfare? A che spostare interessi e crearne altri artificialmente che poi potrebbero essere di ostacolo maggiore ad un ordinamento definitivo?

Signori, bisogna decidersi; e, se non credete di poterlo fare immediatamente, bisogna invitare il signor ministro a proporre un ordinamento definitivo da attuarsi quando si porranno in esecuzione i Codici. Se sarà preferito il sistema della Cassazione, ve ne dovrà essere una sola, e nella capitale; se poi sarà preferito, come propone l'onorevole Boggio, al quale, ripeto, di buon grado aderisco, se sarà preferito il sistema dei tre gradi di giurisdizione, allora le varie parti del regno e le più cospicue città saranno trattate alla pari; avrà ciascuna di esse un tribunale di terza istanza, e la giustizia sarà meglio amministrata.

Queste sono le ragioni per le quali mi sembra di avervi pienamente dimostrato che non vi è necessità né convenienza di abolire frattanto la Corte di cassazione di Firenze, e che bisogna adottare o attendere l'ordinamento definitivo.

PRESIDENTE. Il deputato Mosca ha lo parola.

MOSCA. Io mi sono fatto iscrivere per parlare contro questo articolo, perchè mi pare che la sua redazione sia tale che, giusta le cose che verrò dicendo, la Camera non lo può accogliere nemmeno nella forma novella che la Commissione gli ha data.

Questo articolo, quale fu proposto dal Ministero, è inesatto, e, a mio avviso, non convenientemente applicato; quale fu proposto dalla Commissione, anche oggi riformato, è evidentemente incompleto ed imperfetto. Io credo che dimostrerò facilmente questa tesi.

Il signor ministro coll'articolo 3 sopprime il tribunale di terza istanza di Milano e la Corte di cassazione di Firenze. Saggiunge poi che la Corte di cassazione sedente in Torino (veramente ora non siede alcuna Corte di cassazione in Torino) estenderà la sua giurisdizione sulle provincie di Lombardia e di Toscana, e la Cassazione di Napoli sulle Marche.

Quest'articolo in questi termini porta ad una conseguenza che non è accettabile, e la stessa Commissione lo ha dimostrato, poichè è evidente che non si può immediatamente, coll'attuazione dei nuovi Codici civile e di procedura civile, sopprimere l'uno e l'altro tribunale. Non si può sopprimere il tribunale di terza istanza di Milano, poichè per tutti gli affari non solo che saranno pendenti all'epoca dell'attuazione dei nuovi Codici, ma anche per molti altri che saranno pure pendenti col sistema della terza istanza, davanti ai tribunali di prima e di seconda istanza, bisognerà necessariamente lasciare che abbiano il loro sfogo col sistema naturale della revisione.

Quanto alla Corte di cassazione di Firenze, essa pure, io credo, che non possa essere soppressa immediatamente. Non può essere soppressa immediatamente e lo

ha riconosciuto la stessa Commissione, per gli affari pendenti all'epoca del 1° gennaio 1866, ma forse anche più convenientemente per l'apprezzamento delle gravi questioni, che saranno necessariamente poste nei gradi intermedi di giurisdizione, per quelle cause che saranno pendenti avanti alle Corti d'appello, e che dovranno essere regolate e definite dalle leggi che sono state vigenti finora nella Toscana.

Io credo che più convenientemente d'ogni altra Corte funzionerebbe ancora la Corte di cassazione di Firenze, prescindendo adesso da tutte le altre ragioni, per le quali si può sostenere con molto buon successo che la Corte di cassazione di Firenze non deve essere soppressa. Dico anzi essere mia opinione fermissima che la Corte di cassazione di Firenze è quella sola che non dovrebbe essere soppressa in verun caso, poichè dovendo essa risiedere nella capitale del regno, parmi una cosa mostruosa che non possano nella capitale essere risolte le più gravi questioni che si agiteranno di diritto politico.

Passerò poi a dimostrare che il sistema della Commissione ha un'importanza affatto speciale nella forma del nostro ordinamento politico, quindi, lo ripeto, mi sembra strano che precisamente in Firenze, che deve essere la sede del Governo, non debbano queste questioni essere trattate sotto l'influenza di quei principii che più vigorosamente avranno un'eco in questa medesima capitale per la necessità delle cose.

Il signor ministro poi soggiungeva che la Corte di cassazione sedente in Torino estenderà la sua giurisdizione sulla provincia di Lombardia. Questo è doppiamente inesatto.

Prima di tutto deve sapersi che la Corte di cassazione, la quale dovrà passare a sedere in Torino, secondo la legge del 18 settembre 1864, esercita già la sua giurisdizione in Lombardia e non vi è bisogno che l'abbia ad estendere; l'esercita precisamente in tutte le parti del diritto pubblico, nelle materie penali, nelle materie elettorali, in materia di guardia nazionale, ecc.

Dunque vi è già questa giurisdizione, soltanto non si tratta che di estenderla alle materie civili, per le quali essa si trova ora destituita di giurisdizione.

D'altra parte, secondo il concetto dell'onorevole ministro, la Corte di cassazione di cui parliamo, se da una parte doveva estendere la sua giurisdizione sopra provincie nuove, dall'altra poi veniva ad essere limitata nella giurisdizione che esercita attualmente, vale a dire per riguardo alle Marche. Io non apprezzerò il motivo per il quale il signor ministro avrebbe voluto dare le Marche alla Corte di cassazione di Napoli; osserverò soltanto che quest'innovazione non mi pare giustificata da motivi sufficienti; e dirò di più che, mentre altera le relazioni che naturalmente si sono già stabilite, non offre poi delle considerazioni abbastanza vantaggiose, perchè possa essere accettata. Solo voglio fare un rimarco, cioè che mentre la Corte di cassazione è chiamata soprattutto a regolare i principii del diritto,

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

si fa in modo, con questi tramutamenti, che le Corti di cassazione tanto di Milano (che verrà a sedere a Torino) quanto quella di Napoli debbano procedere sopra Codici distinti, poichè nelle Marche è in vigore il Codice penale del 1859 tal quale è in vigore nelle antiche provincie ed in Lombardia: dunque la Corte di cassazione di Napoli dovrebbe poi giudicare in cause penali diversamente con l'uno o con l'altro dei due Codici, secondochè si tratti di un abitante delle antiche provincie napolitane, oppure di un abitante delle Marche. E siccome voi proponete poi che alla Toscana si debba applicare, non il Codice penale del 1859, ma quello del 1859 colle modificazioni che vi furono fatte nel Napoletano, così la Corte di cassazione di Torino dovrà giudicare col Codice penale del 1859 le cause che si riferiscono a tutt'altre provincie che non alla Toscana, e viceversa poi col Codice penale napolitano, dirò così, quelle che si riferiscano alla Toscana.

Tutto questo non mi pare che sia abbastanza ben pensato, ed io credò che possa essere meglio corretto. Ma forse sopra di ciò lo stesso signor ministro non avrebbe fatto obbiezione ai desiderii della Commissione, la quale, dal modo con cui essa ha emendato l'articolo relativo della legge, sembra disdire in questa parte le opinioni del signor ministro. Ma io aggiungo che l'emendamento proposto dalla Commissione si risolve in un articolo che è incompleto ed imperfetto. Infatti questo nuovo articolo sarebbe così concepito:

« Coll'attuazione del nuovo Codice civile e di procedura civile rimarranno soppressi il tribunale di terza istanza di Milano e la Corte di cassazione di Firenze. »

Va bene: sarà soppresso il tribunale di terza istanza di Milano, il quale esercitava giurisdizione in materia civile per la Lombardia. Sarà soppressa la Corte di cassazione di Firenze, la quale esercitava pienezza di giurisdizione in tutte le materie di diritto nella Toscana, ma a chi attribuite poi voi la giurisdizione su queste provincie? Il vostro articolo non ne dice niente. Si comprenderebbe questo silenzio se, abolita la Corte di cassazione di Firenze, non restasse più che una sola Corte di cassazione in tutto il Regno, ma siccome voi mantenete almeno tre Cassazioni, così evidentemente bisogna che la Commissione abbia la compiacenza di dire a chi intende di attribuire le materie civili della Lombardia, a chi intende di attribuire la giurisdizione della Toscana.

Poi si dice:

« Tuttavia il Governo è autorizzato a stabilire con regio decreto un termine entro il quale i detti magistrati spediranno colle attuali leggi di procedura le cause che innanzi a sè si troveranno vertenti all'epoca, » ecc.

Io ho già fatto osservare che per riguardo al tribunale di terza istanza di Milano non si deve limitare a spedire colla legge attuale le sole cause che si troveranno vertenti al 1° gennaio 1866, ma sarà obbligato a spedire colla legge attuale tutte le cause la quali sa-

ranno state impegnate col sistema delle tre istanze, e che saranno pendenti davanti le Corti d'appello ed anche ai tribunali di circondario.

La Commissione dev'essere ben risoluta, decisa nello stabilire questo principio. Non è mica un'autorizzazione che si dà al Governo; l'autorizzazione che si dà al Governo è semplicemente di designare il tempo in cui, avuto riguardo a questi bisogni, si potrà fare senza inconvenienti la soppressione definitiva del tribunale.

Queste sono le poche osservazioni colle quali io crederei d'aver giustificato pienamente la prima e la seconda parte del mio emendamento, avvertendo che si dovrebbe leggere così: « La Corte di cassazione trasferita a Torino colla legge 18 dicembre 1864, numero 2050, » poichè queste parole sono pur necessarie. Crederei poi che in principio di questo primo paragrafo si dovrebbero mettere le parole colle quali incominciano tanto l'articolo del Ministero, come quello della Commissione, cioè, « coll'attuazione del nuovo Codice civile e di procedura civile. » Poi si direbbe ancora: « La Corte di cassazione, trasferita a Torino colla legge 18 dicembre 1864, estenderà la sua giurisdizione alle provincie della Lombardia anche nella materia civile. »

Credo poi anche d'aver giustificato la seconda parte del mio emendamento. In esso si dice: « Con decreto reale sarà designato il tempo in cui dovranno cessare » (dico dovranno cessare, perchè non è ora che si debba lasciare all'arbitrio; ciò dipenderà dalle esigenze del servizio e della giustizia), « dovranno cessare le funzioni del tribunale di terza istanza di Milano, avuto riguardo al metodo di procedura civile ora vigente in Lombardia. » Non parlo della Cassazione di Firenze, perchè, come dirò dopo, io credo che la Cassazione di Firenze deve essere mantenuta.

Vengo alla terza parte del mio emendamento; che è la più importante, perchè è quella che involge dei principii che io credo degnissimi di tutte le considerazioni per parte della Camera.

Io propongo che il Governo debba presentare in un termine abbastanza prossimo, se non in termine fin d'ora definitivamente precisato, ma tanto che non abbia ad equivalere alle calende greche, il mutamento radicale al quale io aspiro.

Io propongo dunque che il Governo debba presentare al Parlamento un disegno di legge inteso ad istituire e a stabilire un'unica suprema giurisdizione per tutte le provincie del Regno.

Io credo che gli onorevoli colleghi che avranno avuto la bontà di leggere il mio emendamento, debbono già essersi penetrati dei motivi che me lo hanno ispirato e che possono raccomandarlo; io credo assolutamente che qualunque sia il metodo che si voglia adottare, qualunque sia il nome che si voglia dare al primo ordine della magistratura giudiziaria, questo non può essere che uno solo, e credo inoltre che questo non può risiedere altrove che nella capitale del Regno,

Io mi permetterò di dire soltanto alcune parole in dimostrazione della giustizia di questa mia asserzione.

Io dico che deve essere unica la suprema magistratura, perchè sebbene mi si noti che nel sistema da alcuni caldeggiato delle tre istanze gl'inconvenienti della pluralità dei tribunali supremi non siano così manifesti come quelli della pluralità delle Cassazioni, però gli inconvenienti esistono sempre; poichè vi sono delle questioni le quali sono devolute ai tribunali supremi unicamente per ragione di diritto, e nel sistema, per esempio, della revisione che ancora è in vigore in Lombardia noi abbiamo una revisione ordinaria che si interpone contro sentenze difformi ed abbiamo una revisione straordinaria che si interpone contro sentenze conformi, e quindi non si può autorizzare ad interporre se non nel caso di manifesta ingiustizia, o manifesta violazione della legge, e tutti quelli che sono pratici del foro e che hanno qualche conoscenza del sistema delle tre istanze, converranno che in questo sistema accade spesso volte che non si tratta altro che di una questione di puro diritto; e tali sono per lo meno tutti quelli che riflettono le nullità di procedura. Ora se questo inconveniente che si vuole evitare, che la legge possa pesare diversamente presso diverse popolazioni, lo si vuole evitare seriamente, io non vedo altro mezzo che quello di fondare con un organo solo della magistratura suprema l'unità d'interpretazione.

L'onorevole Tecchio, l'altro giorno, insistendo perchè si accettasse il pensiero politico dell'unificazione legislativa, parendo a lui che quantunque vi fossero dei difetti giustamente notati nella serie delle leggi sottoposte alla nostra sanzione, essi venissero tuttavia a scomparire dinnanzi al beneficio dell'unificazione, diceva che bisogna farlo se non altro perchè diventi una verità il principio sancito nello Statuto, che la legge deve essere eguale per tutti. Ebbene questo principio io lo invoco con miglior ragione nell'interesse della mia tesi, poichè in fondo, quando si dice che la legge deve essere eguale per tutti, s'intende per tutti quelli che alla medesima sono sottoposti; ed in conseguenza la varietà delle leggi, che obbligano diversi cittadini d'uno Stato, non ferisce il principio dell'uguaglianza dei cittadini; ma questo principio è in faccia alla legge crudelmente ferito, allorchè la giurisprudenza che è chiamata ad interpretare la legge è applicata diversamente, per modo che in un luogo, per effetto della giurisprudenza, si considera come reato ciò che in altro luogo non è considerato come tale; in un luogo si dà una pena la quale in un altro paese il giudice non si crede autorizzato ad applicare, e così dicasi di tante altre garanzie le quali secondo l'interpretazione di alcune Corti supreme mancano in un luogo, e si trovano invece in un altro a favore dei litiganti, comechè regolati da una identica legge.

Quindi è che io non credo che niun uomo di buon senso ed imparziale possa ripugnare alla verità che io credo stabilita in modo inconcusso, ed io son certo che vi basterà qualche momento di riflessione sopra il mio

assunto per comprendere che l'organo supremo della magistratura, qualunque esso sia, deve essere sempre uno solo.

Ma di più. Io credo che quest'organo deve ancora risiedere nella capitale del Regno, e vado a dirne i motivi colla mia abituale franchezza.

Lasciamo da parte pel momento quale dei due sistemi possa meritare la preferenza, sebbene sia facile di vedere come prevalgano in generale le idee di questa Camera che rappresentano al postutto le idee delle popolazioni italiane.

Io credo che il sistema della Cassazione sia venuto nell'opinione della pluralità dei giureconsulti, ma io non voglio adesso discutere la questione, non voglio nemmeno intorno ad essa pronunziarmi; per questo motivo io ho formulato il mio emendamento per modo che lascia tutta la libertà al Ministero, anzi gli fa un preciso dovere di esaminarla, di studiarla a fondo questa questione, e secondo i risultati che esso vi troverà la presenterà alla discussione formolata, nitida e chiara e sarà dal Parlamento ponderata e decisa.

Però io non posso sin d'ora tacere una considerazione in questa materia abbastanza importante, ed è che quando si parla del merito comparativo dei due sistemi, non si tiene abbastanza conto di un criterio di apprezzamento, che attinge tutta la sua importanza dal sistema stesso del Governo costituzionale.

Nel Governo costituzionale la parte fatta alla magistratura è immensamente più grande di quella che le vien fatta nei Governi dispotici.

Nei liberi Governi la parte che è fatta alla magistratura riguarda una quantità di cose che sono attinte essenzialmente dal sistema politico, e per verità io non saprei come conciliare col sistema delle tre istanze tutte le questioni elettorali, tutti i giudicii di guardia nazionale, la stessa giurisdizione che si dovrà pure una volta stabilire in via di nullità contro i tribunali militari, e tutto questo io non comprenderei come si potesse stabilire col sistema delle tre istanze.

E questo è quello che io vorrei che fosse pure avvisato dall'onorevole deputato Boggio, il quale vorrebbe che con un semplice tratto di penna e con un qualche regolamento che si lascierebbe in facoltà del Ministero di fare in occasione della pubblicazione di queste leggi, si potesse cangiare tutto il sistema della procedura per applicare un sistema di procedura fatto per il sistema della Cassazione al sistema delle tre istanze.

Ma l'onorevole Boggio stesso deve essersi a quest'ora accorto del difetto che presenta il suo emendamento per quanto vuole che questi supremi tribunali di terza istanza abbiano non di meno a funzionare come Cassazioni in materia penale. Ora, se devono funzionare come Cassazione in materia penale, ecco che risorge ancora tutta la questione della necessità, e nella parte più essenziale che questa Cassazione sia una sola.

Dico dunque che quando si tiene conto delle necessità, che potranno far risolvere più tardi la questione

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO

nel senso del sistema della Cassazione, ne viene anche che questa Cassazione medesima deve stare nella sede del Governo, in quanto che questa Cassazione, voi non potete più dissimularlo, ha un carattere eminentemente politico; è uno dei membri più importanti dell'edificio politico, essa deve essere l'istrumento operoso, intelligente, inflessibile del potere legislativo, deve essere seduto accanto al potere politico, deve vivere dell'ambiente della vita politica, deve penetrarsi di quei motivi e di quelle ispirazioni che pur sono ciò che costituiscono i motivi delle leggi.

Vi ha un altro motivo che non isfuggerà sicuramente alla vostra penetrazione, ed è che il potere giudiziario nel suo grado più eminente, balestrato fuori del centro della vita del Governo, protetto come egli è, dall'immovibilità, dall'irresponsabilità e da tutte le altre garanzie di cui si è giustamente voluto circondarlo, potrebbe in date occasioni diventare un controaltare, bilanciare la potenza stessa del Governo; essere uno dei poteri più pericolosi e più minacciosi alle stesse istituzioni dello Stato. Ed io non avrei che a ricordare la storia della Francia per mostrare alla Camera che quello che dico non è un sospetto immaginario, ma è veramente un pericolo serio, dal quale, se noi vogliamo essere saggi legislatori, dobbiamo tenerci lontani.

Quindi io credo, ed è il punto supremo della mia tesi, che è necessità un organo solo della suprema magistratura ed è necessità che questo risieda nella capitale.

La Camera sa che io non soglio mai prendere troppo tempo a disturbarla, ma io spero ch'essa avrà riconosciuto più da quest'appello, che io faccio piuttosto alle sue riflessioni spontanee, che non dalla dimostrazione incompiuta che io ho sbazzata appena appena del mio assunto, come questo si presenta fortemente fondato.

Voiendo procedere alla parte più sostanziale e prendere col mio emendamento il posto dell'articolo, debbo dire qualche cosa intorno ad altre proposte le quali farebbero concorrenza alla mia.

Non parlerò di quella dell'onorevole Crispi, con cui sono in perfetto accordo di principii e di idee su tale questione. Ma veramente io credo che per le ragioni stesse da me indicate, la questione del sistema delle tre istanze di fronte a quello della Cassazione, in queste strettezze di tempo non la possiamo veramente risolvere.

Io non sono di quelli che amino con molta facilità introdurre degli emendamenti che possono avere conseguenze gravissime. Non possiamo dissimularci che le opinioni su questo punto sono estremamente divise. È dunque opportuno che studi profondi e degni dell'argomento siano fatti, ed io credo che al momento attuale l'accoglimento immediato della proposta dell'onorevole Crispi potrebbe portare seri inconvenienti.

Inoltre resterebbe poi sempre a risolvere il problema della composizione dell'unica Corte regolatrice che l'onorevole Crispi vorrebbe fin d'ora stabilita, a meno che non si volesse dare al ministro la facoltà di com-

parla egli come crede, ciò che per parte mia non sono disposto ad essentire; quanto a noi sarebbe impossibile il deciderlo.

L'emendamento Panattoni è presso a poco come il mio; io non vi vedo differenze sostanziali. Soltanto credo che esso non sopperisca ad alcune necessità immediate; per esempio, non dispone intorno agli effetti della soppressione del tribunale di terza istanza di Milano ed alla devoluzione delle provincie finora non soggette in qualche parte ad alcuna Corte di cassazione.

Di questo bisogna disporre, e lo fa il mio emendamento.

Aggiungerò che la mia proposta, anche per la parte che è contenuta nell'ultimo comma, e che sola coincide colle idee del deputato Panattoni mi pare presenti una forma meno insoluta, una forma più chiara e più legislativa, e quindi sotto questo riguardo possa meritare la preferenza. Ma dopo tutto in questa parte io sono anche indifferente di accettare l'emendamento dell'onorevole Panattoni che conviene in fondo nelle idee medesime del mio progetto di emendamento; del resto sarei anche disposto a convertirlo, il che forse sarebbe più regolare, in un ordine del giorno (pel terzo comma del mio progetto di emendamento), il quale, quando fosse approvato, avrebbe il medesimo risultato.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Boggio io ne ho già detto qualche cosa.

L'onorevole Boggio deve persuadersi che non è possibile, senza sovvertire tutta la base del metodo di procedura che avete sancito coll'articolo 1, fare questi cambiamenti delle Corti di cassazione in Corti di terza istanza. Dirò soltanto che mi ha fatto meraviglia che l'onorevole Boggio volendo andare all'istituzione delle Corti di terza istanza, in luogo della Corte di cassazione abbia voluto togliere la Corte di terza istanza a quella sola città, dove precisamente ora si trova la Corte di terza istanza.

Il sistema di togliere ad una città, che certo è egualmente insigne quanto le altre, di toglierc, dico, a questa città una istituzione che l'onora, uno stabilimento giudiziario che essa ha caro, soltanto per darlo ad un'altra, è un sistema che non mi pare troppo equo. nè troppo razionale, e ciò si vorrebbe fare dall'onorevole Boggio, il quale propone che la terza istanza, che è sempre stata a Milano, che è il luogo dove questo sistema naturalmente deve essere stato più apprezzato, sia tolto di là e trasferito altrove.

Voci. No! no! Sì!

BOGGIO. Qui non furono intese le ultime parole dell'oratore. Lo prepherei di ripeterle.

MOSCA. Io dico che credo poco conveniente di togliere la terza istanza a Milano per darla a Torino, e non trovo ragione perchè questo cambiamento si faccia.

La terza istanza si trova ora a Milano; vi starebbe molto meglio che a Torino, perchè si troverebbe nel centro delle Corti d'appello che dovrebbero far capo a questa Corte di terza istanza; in conseguenza non so

per qual motivo questo cambiamento potrebbe essere suggerito.

BOGGIO. Permette una brevissima spiegazione l'onorevole Mosca?

MOSCA. Dica pure.

BOGGIO. Vorrei dare una spiegazione di fatto.

Se l'onorevole Mosca avrà la compiacenza di rileggere la mia proposta, vedrà che dice: « È istituita in Firenze, Napoli, Palermo, Torino una Corte di terza istanza. »

Ed aggiungo che ho indicato queste città perchè la Corte di terza istanza non vi esiste ancora. Ma nella mia proposta non si trova verbo che dica doversi sopprimere quella di Milano. Non posso quindi accettare i rimproveri dell'onorevole Mosca che sono frutto di un equivoco involontario.

MOSCA. Accetto volentieri questa spiegazione, ma allora faccio osservare all'onorevole Boggio ch'egli deve completare la sua proposta; egli deve indicare quali sono le parti su cui si eserciteranno rispettivamente le giurisdizioni di queste Corti di terza istanza che saranno istituite.

Di più credo di poter sostenere che una menzione fatta espressamente per la conservazione della Corte di terza istanza in Milano non pregiudicherebbe per niente alla chiarezza del suo emendamento. Quando si dice che sono istituite Corti di terza istanza e non si parla di quella di Milano, non so come si possa sostenere che questa debba sussistere. Ad ogni modo sono ben lieto della spiegazione datami dall'onorevole Boggio.

Questa però non toglie efficacia alle osservazioni che ho fatte relativamente al merito stesso della proposta, la quale non credo nemmeno, per un certo verso, attuabile, quand'anche fossimo in grado d'esaurire la gravissima questione della preferenza che potesse meritare il sistema delle tre istanze di fronte al sistema della Cassazione.

Conchiudo raccomandando alla Camera il mio emendamento.

Voci. A lunedì!

BOGGIO. Domanderei di fare una mozione d'ordine.

Essendo presente il signor ministro della guerra, desidererei di domandargli un chiarimento se, come spero, egli crederà di poterlo dare.

Fu distribuita già da qualche giorno la relazione sul disegno di legge, della quale ho più volte pregato che si affrettasse la presentazione pel conferimento di una medaglia commemorativa della guerra d'indipendenza degli anni 1848 e 1849. Vedo che la relazione conchiude coll'esprimere un concetto il quale, quando fosse accettato dal ministro, darebbe alla questione, abbastanza grave, che solleva quel progetto di legge, una soluzione conciliante e soddisfacente per tutti.

Desidero sapere se il signor ministro crede che debba venire in discussione lo schema di legge, perchè in tal caso farei istanza affinchè sia messo all'ordine del giorno subito dopo la legge sull'unificazione legislativa. Se invece egli è d'avviso di entrare nell'altro sistema, il mio eccitamento sarebbe inutile, perchè il gran desiderio dei veterani delle nostre guerre d'indipendenza sarebbe, e forse in modo ancora più diretto e più pronto, pienamente soddisfatto.

PETITTI, ministro per la guerra. Sono lieto di poter rispondere all'onorevole preopinante che ho mandato a Firenze alla firma del Re un decreto per esser appunto autorizzato a ritirare il progetto di legge, sul quale è stata fatta recentemente la relazione, e ciò allo scopo di entrare nelle viste della Commissione, e più ancora perchè, dal momento che è stata eliminata la questione della spesa, e che non è più che una questione di unificazione, la cosa divenendo di competenza del potere esecutivo, spetta al Re di decretare a questo riguardo.

Aspetto dunque questo decreto per poter ritirare il progetto di legge in discorso e sottoporre poscia alla firma di Sua Maestà un decreto in virtù del quale sia dato ai veterani delle nostre guerre di indipendenza il diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa.

BOGGIO. Ringrazio il signor ministro di queste spiegazioni che sono per me, come credo lo saranno per tutti, soddisfacenti.

MORDINI. Ho l'onore di presentare alla Camera una petizione firmata da molti cittadini di Palermo, i quali chiedono:

1° La soppressione delle corporazioni religiose senza escluderne alcuna.

2° Che tenendo conto delle condizioni eccezionali dell'isola il valore dei beni ecclesiastici si volga a beneficio delle provincie siciliane, perchè sia provveduto ai loro urgenti bisogni e perchè sia assicurata la sorte della numerosa classe di cittadini impiegati presso le corporazioni medesime.

3° Che sia conservata la legge sulla censuazione dei beni ecclesiastici.

PRESIDENTE. Sarà mandata alla Commissione.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie del Regno alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del Regno;

2° Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.